

Allegato A – A1 - Convenzioni di servizio relative agli affidamenti decorrenti dal 2004.

3.2.3 Il Servizio Distribuzione Prodotti Carbolubrificanti ed Attività Accessorie

(c) L’Affidatario si impegna altresì ad adottare, per tutta la durata dell’affidamento, le politiche commerciali e di prezzo relative al servizio di distribuzione di carburanti nonché i relativi strumenti di monitoraggio dei prezzi dallo stesso dichiarate nelle “Politiche di marketing” contenute nella propria Offerta Vincolante, con particolare riferimento alle indicazioni relative all’allineamento del prezzo raccomandato sull’Area di Servizio al prezzo raccomandato sulla rete ordinaria, nonché ad ogni ulteriore indicazione relativa alle politiche di prezzo indicate nella suddetta Offerta Vincolante (con riferimento, in questo caso, all’indicazione del prezzo di competenza dell’operatore Oil – prezzo raccomandato – nonché del prezzo massimo al pubblico, ove definito), al fine di assicurare un pricing competitivo e non superiore alla rete ordinaria, nell’interesse ed a tutela del consumatore finale.

Le parti concordano che il rispetto di quanto dichiarato nell’Offerta Vincolante dall’Affidatario, in ordine alle politiche commerciali e di prezzo, assumono notevole importanza avuto riguardo agli interessi degli utenti autostradali e di Autostrade stessa. Quest’ultima, sulla base di eventuali verifiche a campione, qualora l’Affidatario disattenda sostanzialmente quanto dichiarato nelle suddette politiche, avrà la facoltà di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.

Allegato A – A2 - Convenzioni di servizio relative agli affidamenti decorrenti dal 2009-2010.

Disposizioni sui prezzi

3.3.1.2 Prezzi

(a) Con riferimento:

- alla **benzina senza piombo erogata con modalità self service post pay;**
- al **gasolio per autotrazione erogato con modalità self service post pay,**

l'Affidatario, nell'interesse del consumatore finale:

A) in caso di **gestione indiretta** del Servizio:

A.1.) si impegna, per tutta la durata dell'affidamento, a non consigliare al gestore un prezzo superiore (i) al Prezzo Consigliato di Riferimento, come di seguito definito, ovvero, (ii) al minor prezzo eventualmente indicato in sede di Offerta Vincolante in conformità a quanto ivi previsto, nonché ad adottare gli strumenti di monitoraggio indicati in sede di Offerta Vincolante.

Per "Prezzo Consigliato di Riferimento" si intende il prezzo consigliato dall'Affidatario sulla rete extra-autostradale, con riferimento alla provincia in cui ricade l'AdS, (i) per la tipologia di punti vendita ad alta gravitazione e con caratteristiche analoghe rispetto a quelli autostradali, ovvero, in mancanza, (ii) indistintamente per tutti i punti vendita. Laddove l'Affidatario non adotti un prezzo consigliato sulla rete extra-autostradale a livello provinciale, si considererà quale Prezzo Consigliato di Riferimento la media aritmetica dei prezzi consigliati dall'Affidatario stesso in relazione a 20 punti vendita extra-autostradali (i) gestiti indirettamente dall'Affidatario, (ii) ad alta gravitazione e con caratteristiche analoghe rispetto a quelli autostradali e (iii) presenti nella provincia in cui ricade l'AdS, individuati nel seguente modo:

- l’Affidatario, almeno 30 giorni prima dell’Attivazione del Servizio, dovrà trasmettere a Autostrade l’elenco dei suddetti punti vendita, indicandone ubicazione e caratteristiche;
- Autostrade, entro 20 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, verificherà, anche per il tramite dell’Ente Monitoraggio Prezzi (come di seguito individuato), in relazione ai punti vendita comunicati, la sussistenza dei requisiti sopra indicati e comunicherà per iscritto la propria approvazione; in caso di approvazione di un numero di punti vendita inferiore a 20, l’Affidatario, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di Autostrade, dovrà integrare l’elenco indicando ulteriori punti vendita che presentino le anzidette caratteristiche per la relativa approvazione; laddove non sia oggettivamente possibile individuare 20 punti vendita aventi le anzidette caratteristiche, le parti attribuiscono sin d’ora all’Ente Monitoraggio Prezzi la facoltà di individuare - secondo criteri tecnici, statistici e di mercato obiettivi, adeguati e pertinenti, previamente comunicati alle parti, e nel contraddittorio tra le parti stesse - un numero adeguato di punti vendita extra-autostradali gestiti indirettamente dall’Affidatario, anche al di fuori della provincia di riferimento, che presentino caratteristiche analoghe rispetto a quelli autostradali, sulla base dei quali calcolare il Prezzo Consigliato di Riferimento; le determinazioni finali dell’Ente di Monitoraggio Prezzi, comunicate per iscritto alle Parti, dovranno ritenersi definitive e vincolanti per le Parti stesse, salvo il tempestivo ricorso alla procedura di arbitraggio di cui al successivo par. 3.3.1.4 e nei limiti del ricorso stesso.

Al fine di consentire a Autostrade, anche per il tramite dell’Ente Monitoraggio Prezzi, di verificare il rispetto dell’impegno di cui al precedente punto A.1), l’Affidatario è tenuto a comunicare a Autostrade, anche in via telematica, giorno per giorno:

- il prezzo consigliato al gestore dell’AdS;
- il prezzo consigliato dall’Affidatario stesso sulla rete extra-autostradale, con riferimento alla provincia in cui ricade l’AdS, per la tipologia di punti vendita ad alta gravitazione e con caratteristiche analoghe rispetto a quelli autostradali, ovvero, in mancanza, indistintamente per tutti i punti vendita; laddove l’Affidatario non adotti un prezzo consigliato sulla rete extra-autostradale a livello

provinciale, dovranno essere comunicati i prezzi consigliati dall'Affidatario stesso in relazione ai punti vendita extra-autostradali approvati ai sensi del precedente comma.

Autostrade avrà il diritto di verificare, anche tramite l'Ente di Monitoraggio Prezzi, attraverso richieste di documenti e accertamenti presso l'AdS ed i punti vendita extra-autostradali, come sopra individuati, la veridicità delle comunicazioni inviate dall'Affidatario ed il rispetto, da parte di quest'ultimo, dell'impegno di cui al precedente punto A.1.

A.2.) fermo restando quanto previsto al precedente punto A.1), si impegna, altresì, per tutta la durata dell'affidamento, ove proposto in sede di Offerta Vincolante, affinché:

- la media aritmetica dei prezzi consigliati al gestore, nel corso del periodo di riferimento indicato in sede di Offerta Vincolante, per la benzina senza piombo erogata con modalità self service post pay, calcolata al netto della componente fiscale, (media di seguito definita: "MePCoN"), non sia superiore alla media aritmetica delle quotazioni ufficiali "Platts Cif Med High" del prodotto raffinato corrispondente, rilevate nel corso del predetto periodo di riferimento ed espresse in Euro sulla base dei tassi di cambio comunicati dall'Ufficio Italiano Cambi (media di seguito definita "MeQP"), maggiorata del differenziale "DP", espresso in €cent/litro, indicato in sede di Offerta Vincolante (di seguito: $\text{"MeQP"} + \text{"DP"} = \text{"MeQPDP"}$);

- la media aritmetica dei prezzi consigliati al gestore, nel corso periodo di riferimento indicato in sede di Offerta Vincolante, per il gasolio per autotrazione erogato con modalità self service post pay, calcolata al netto della componente fiscale, (media di seguito definita: "MePCoN"), non sia superiore alla media aritmetica delle quotazioni ufficiali "Platts Cif Med High" del prodotto raffinato corrispondente, rilevate nel corso del predetto periodo di riferimento ed espresse in Euro sulla base dei tassi di cambio comunicati dall'Ufficio Italiano Cambi (media di seguito definita "MeQP"), maggiorata del differenziale "DP", espresso in €cent/litro, indicato in sede di Offerta Vincolante (di seguito: $\text{"MeQP"} + \text{"DP"} = \text{"MeQPDP"}$).

Al fine di consentire a Autostrade, anche per il tramite dell'Ente Monitoraggio Prezzi, di verificare il rispetto dell'impegno di cui al

precedente punto A.2), l'Affidatario è tenuto a comunicare a Autostrade, anche in via telematica, giorno per giorno, il prezzo consigliato al gestore dell'AdS.

Autostrade avrà il diritto di verificare, anche tramite l'Ente di Monitoraggio Prezzi, attraverso richieste di documenti e accertamenti presso l'AdS, la veridicità delle comunicazioni inviate dall'Affidatario ed il rispetto, da parte di quest'ultimo, dell'impegno di cui al precedente punto A.1.

A.3.) si impegna, infine, a dare attuazione, dall'Attivazione del Servizio e sino al termine indicato in sede di Offerta Vincolante, agli impegni eventualmente assunti in tale sede in relazione agli accordi di prezzo massimo praticato al pubblico o alle altre pattuizioni con il gestore aventi quali effetto l'individuazione di un massimale di prezzo praticabile nell'AdS e a trasmetterne tempestivamente copia a Autostrade.

A tal fine, l'Affidatario si impegna:

- a trasmettere a Autostrade, giorno per giorno, anche per via telematica, direttamente o per il tramite del proprio gestore, i prezzi praticati al pubblico nell'Area di Servizio;
- a monitorare costantemente il rispetto, da parte del gestore, degli anzidetti accordi/pattuizioni, per tutta la loro durata;
- a promuovere ed adottare tempestivamente tutte le iniziative ed azioni anche giudiziali, previste dalla legge o dai predetti accordi/pattuizioni, volte ad ottenere il rispetto di questi ultimi da parte del gestore, ivi inclusa la risoluzione del rapporto contrattuale con quest'ultimo in presenza dei relativi presupposti.

Autostrade avrà il diritto di verificare, anche tramite l'Ente di Monitoraggio Prezzi, attraverso richieste di documenti e accertamenti presso l'AdS ed il gestore, la veridicità delle comunicazioni inviate dall'Affidatario ed il rispetto, da parte di quest'ultimo, degli impegni di cui al presente punto A.2.

B) in caso di **gestione diretta** del Servizio:

B.1.) a rispettare gli impegni eventualmente assunti in sede di Offerta Vincolante in ordine (i) al prezzo massimo da praticarsi al pubblico sull'AdS e (ii) ai relativi strumenti di monitoraggio.

A tal fine, l'Affidatario si impegna:

- a trasmettere a Autostrade, giorno per giorno, anche per via telematica, i prezzi praticati al pubblico nell'Area di Servizio;
- a monitorare costantemente il rispetto, da parte della struttura aziendale addetta al punto vendita dell'AdS, degli impegni di cui al presente punto B.1);
- a promuovere ed adottare tempestivamente tutte le iniziative ed azioni, previste dalla legge o dai contratti vigenti, volte ad ottenere il rispetto, da parte della struttura aziendale addetta al punto vendita dell'AdS, degli impegni di cui al presente punto B.1).

Autostrade avrà il diritto di verificare, anche tramite l'Ente di Monitoraggio Prezzi, attraverso richieste di documenti e accertamenti presso l'AdS, la veridicità delle comunicazioni inviate dall'Affidatario ed il rispetto, da parte di quest'ultimo, degli impegni di cui al presente punto B.1.

- (b) Con riferimento ai prodotti carburanti di cui alla precedente lett. (a), erogati con modalità diverse da quelle ivi indicate, e per i prodotti carburanti diversi da quelli di cui alla precedente lett. (a), oggetto dell'Offerta Vincolante, l'Affidatario si impegna, per tutta la durata dell'affidamento, nell'interesse ed a tutela del consumatore finale,
- ad assicurare prezzi competitivi, rispetto all'offerta autostradale ed extra-autostradale, nell'interesse ed a tutela del consumatore finale, nonché ad adottare le politiche di prezzo e gli strumenti di monitoraggio eventualmente indicati in sede di Offerta Vincolante.

Conseguentemente, l'Affidatario è tenuto:

- a comunicare a Autostrade, anche in via telematica, con adeguata tempestività, tutte le informazioni, ivi incluse – ove rilevanti - quelle sui prezzi consigliati e sui prezzi praticati al pubblico nell'Area di Servizio, che siano necessarie per consentire a Autostrade, anche per il tramite dell'Ente Monitoraggio Prezzi, di verificare il rispetto degli impegni di cui

al precedente punto (i); in tal caso troveranno applicazione in quanto compatibili le previsioni di cui alla precedente lett. (a);

- a monitorare costantemente il rispetto, da parte del gestore o della struttura aziendale addetta al punto vendita dell'AdS, degli impegni di cui al precedente punto (i);

- a promuovere ed adottare tempestivamente tutte le iniziative ed azioni, previste dalla legge o dai contratti vigenti, volte ad ottenere il rispetto, da parte del gestore o della struttura aziendale addetta al punto vendita dell'AdS, degli impegni di cui al precedente punto (i).

Autostrade avrà il diritto di verificare, anche tramite l'Ente di Monitoraggio Prezzi, attraverso richieste di documenti e accertamenti presso l'AdS, la veridicità delle comunicazioni inviate dall'Affidatario ed il rispetto, da parte di quest'ultimo, degli impegni di cui al presente punto (i).

- (c) Tutte le informazioni relative ai prezzi consigliati ed alle politiche di prezzo inerenti gli impegni eventualmente assunti ai sensi delle precedenti lett. (a) e (b), che saranno comunicate dall'Affidatario a Autostrade in virtù di quanto previsto dalla presente Convenzione, con la sola eccezione dei dati sui prezzi praticati sull'AdS assoggettati alle previsioni di cui al par. 2.2. della Convenzione, saranno mantenute assolutamente riservate e non ne verrà data alcuna pubblicità.
- (d)
 - (i) Nel caso in cui Autostrade, anche per il tramite dell'Ente di Monitoraggio, riscontri che l'Affidatario consiglia al gestore, anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedente lettera (a), un prezzo superiore al Prezzo Consigliato di Riferimento ovvero al prezzo eventualmente indicato in sede di Offerta Vincolante, ne richiederà per iscritto l'allineamento, che l'Affidatario si obbliga ad effettuare immediatamente e, comunque, entro e non oltre 24 ore dalla data di ricevimento della richiesta da parte di Autostrade.
 - (ii) Nel caso in cui Autostrade, anche per il tramite dell'Ente di Monitoraggio, riscontri che l'Affidatario consiglia al gestore, anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedente lettera (a), un prezzo superiore al Prezzo Consigliato di Riferimento ovvero al prezzo eventualmente indicato in sede di Offerta Vincolante, troveranno, inoltre,

applicazione, per ogni singola violazione riscontrata, le penali di cui all'art. 8.1 della presente Convenzione, salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.

(iii) Nel caso in cui l'Affidatario non ottemperi tempestivamente, per almeno sei volte nell'arco di 12 mesi, alle richieste di Autostrade di cui al precedente punto (i), quest'ultima avrà la facoltà di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., ferma restando l'applicazione delle penali di cui al precedente punto (ii) e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.

(iv) Nel caso in cui Autostrade riscontri, anche per il tramite dell'Ente di Monitoraggio, per almeno 12 volte nell'arco di 12 mesi, anche per uno solo dei prodotti di cui alla precedente lettera (a), che l'Affidatario consiglia un prezzo superiore al Prezzo Consigliato di Riferimento ovvero al prezzo eventualmente indicato in sede di Offerta Vincolante, avrà la facoltà di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., ferma restando l'applicazione delle penali di cui al precedente punto (ii) e la facoltà di risoluzione per i casi di cui al precedente punto (iii) e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.

(v) Nel caso in cui Autostrade, anche per il tramite dell'Ente di Monitoraggio, riscontri che l'Affidatario non adotta, anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedente lettera (a), gli strumenti di monitoraggio indicati in sede di Offerta Vincolante di cui alla precedente lett. (a), punto A.1, troveranno applicazione, per ogni singola violazione riscontrata, le penali di cui all'art. 8.1 della presente Convenzione, salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.

(vi) Nel caso in cui l'Affidatario non ottemperi, anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedente lettera (a), tempestivamente e correttamente: (I) agli obblighi di trasmissione o integrazione dell'elenco dei punti vendita di cui al precedente punto A1); (II) agli obblighi di comunicazione a Autostrade del prezzo consigliato al gestore dell'AdS o del Prezzo Consigliato di Riferimento o dei prezzi consigliati in relazione ai punti vendita extra-autostradali approvati ai sensi del precedente punto A.1), troveranno applicazione le penali di cui al successivo articolo 8.1., salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.

(vii) Nel caso in cui l’Affidatario non ottemperi, anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedente lettera (a), tempestivamente e correttamente, per almeno 12 volte, nell’arco di 12 mesi, agli obblighi di comunicazione a Autostrade del prezzo consigliato al gestore dell’AdS e/o del Prezzo Consigliato di Riferimento e/o dei prezzi consigliati in relazione ai punti vendita extra-autostradali approvati ai sensi del precedente punto A.1), Autostrade avrà la facoltà di risolvere la presente Convenzione, ai sensi dell’articolo 1456, c.c., ferma restando l’applicazione delle penali di cui ai precedenti comma e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.

(e) (i) Nel caso in cui Autostrade, anche per il tramite dell’Ente di Monitoraggio, con riferimento alle previsioni di cui al precedente punto A.2), riscontri anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedente lettera (a), che, in relazione al periodo di riferimento considerato, la MePCoN è superiore alla “MeQPDP”, troveranno applicazione, per ogni singola violazione riscontrata, le penali di cui all’art. 8.1 della presente Convenzione, salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.

(ii) Nel caso in cui Autostrade, anche per il tramite dell’Ente di Monitoraggio, riscontri, con riferimento alle previsioni di cui al precedente punto A.2), che la MePCoN è superiore alla “MeQPDP”, (I) con riferimento ad un prodotto di cui alla precedente lettera (a), per almeno tre periodi di riferimento consecutivi, oppure, (II) con riferimento ad uno o ad entrambi i prodotti di cui alla precedente lett. (a), per almeno 4 volte nell’arco di 12 mesi, avrà la facoltà di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., ferma restando l’applicazione delle penali di cui al precedente punto (i) e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.

(f) (i) Nel caso in cui l’Affidatario, con riferimento alle previsioni di cui al precedente punto A.3), non dia attuazione, anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedente lettera (a), tempestivamente e correttamente, per fatto imputabile all’Affidatario stesso, agli impegni eventualmente assunti in sede di Offerta Vincolante in relazione agli accordi di prezzo massimo praticato al pubblico o alle altre pattuizioni con il gestore aventi quale effetto l’individuazione di un massimale di prezzo praticabile nell’AdS, e/o nel caso in cui non trasmetta a Autostrade copia

dei suddetti accordi/pattuizioni, troveranno applicazione le penali di cui al successivo articolo 8.1., fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno e la facoltà di Autostrade di risolvere la presente Convenzione, ai sensi dell'articolo 1456, c.c..

(ii) Nel caso in cui l'Affidatario non ottemperi, anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedente lettera (a), tempestivamente e correttamente, per fatto imputabile all'Affidatario stesso, agli obblighi di comunicazione a Autostrade, anche per il tramite del proprio gestore, del prezzo praticato al pubblico nell'AdS di cui al precedente punto A.3), troveranno applicazione le penali di cui al successivo articolo 8.1., salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno e ferma restando la facoltà di Autostrade di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'articolo 1456, c.c.. in caso di reiterata inottemperanza.

(iii) Nel caso in cui l'Affidatario non ottemperi, anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedente lettera (a), tempestivamente e correttamente, agli obblighi di monitoraggio e/o agli obblighi di intervento nei confronti del gestore di cui al precedente punto A.3), troveranno applicazione le penali di cui al successivo articolo 8.1., salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno e ferma restando la facoltà di Autostrade di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'articolo 1456, c.c., in caso di reiterata inottemperanza.

(g) (i) Nel caso in cui Autostrade, anche per il tramite dell'Ente di Monitoraggio, riscontri che l'Affidatario pratica al pubblico, anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedente lettera (a), un prezzo superiore al prezzo massimo indicato nell'Offerta Vincolante di cui alla precedente lett. (a), punto B.1, ne richiederà per iscritto l'allineamento, che l'Affidatario si obbliga ad effettuare immediatamente e, comunque, entro e non oltre 24 ore dalla data di ricevimento della richiesta da parte di Autostrade.

(ii) Nel caso in cui Autostrade, anche per il tramite dell'Ente di Monitoraggio, riscontri che l'Affidatario pratica al pubblico, anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedente lettera (a), un prezzo superiore al prezzo massimo indicato nell'Offerta Vincolante di cui alla precedente lett. (a), punto B.1, troveranno, inoltre, applicazione, per ogni singola violazione riscontrata, le penali di cui all'art. 8.1 della presente Convenzione, salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.

(iii) Nel caso in cui l'Affidatario non ottemperi tempestivamente, per almeno sei volte nell'arco di 12 mesi, alle richieste di Autostrade di cui al precedente punto (i), della presente lett. (g), quest'ultima avrà la facoltà di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., ferma restando l'applicazione delle penali di cui al precedente punto (ii) della presente lett. (g) e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.

(iv) Nel caso in cui Autostrade, anche per il tramite dell'Ente di Monitoraggio, riscontri per almeno 12 volte nell'arco di 12 mesi, anche per uno solo dei prodotti di cui alla precedente lettera (a), che l'Affidatario pratica al pubblico, un prezzo superiore al prezzo massimo indicato nell'Offerta Vincolante di cui alla precedente lett. (a), punto B.1., avrà la facoltà di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., ferma restando l'applicazione delle penali di cui al precedente punto (ii) e la facoltà di risoluzione per i casi di cui al precedente punto (iii) e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.

(v) Nel caso in cui Autostrade, anche per il tramite dell'Ente di Monitoraggio, riscontri che l'Affidatario non adotta, anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedente lettera (a), gli strumenti di monitoraggio indicati in sede di Offerta Vincolante di cui alla precedente lett. (a), punto B.1, troveranno applicazione, per ogni singola violazione riscontrata, le penali di cui all'art. 8.1 della presente Convenzione, salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.

(vi) Nel caso in cui l'Affidatario non ottemperi, anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedente lettera (a), tempestivamente e correttamente, agli obblighi di comunicazione a Autostrade del prezzo praticato al pubblico nell'AdS di cui alla precedente lettera (a), punto B.1), troveranno applicazione le penali di cui al successivo articolo 8.1., salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.

(vii) Nel caso in cui l'Affidatario non ottemperi, anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedente lettera (a), tempestivamente e correttamente, per almeno 12 volte nell'arco di 12 mesi, agli obblighi di comunicazione del prezzo praticato al pubblico nell'AdS di cui alla precedente lettera (a), punto B.1), Autostrade avrà la facoltà di risolvere la presente Convenzione, ai sensi dell'articolo 1456, c.c., ferma restando

l'applicazione delle penali di cui ai precedenti comma e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.

(h) (i) Nel caso in cui Autostrade, anche per il tramite dell'Ente di Monitoraggio, riscontri che l'Affidatario non ottempera, anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedente lettera (b), agli impegni di assicurare prezzi competitivi, rispetto all'offerta autostradale ed extra-autostradale, nell'interesse ed a tutela del consumatore finale, e, in particolare, di adottare le politiche di prezzo e gli strumenti di monitoraggio indicati in sede di Offerta Vincolante, troveranno applicazione le penali di cui al successivo articolo 8.1., salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno e ferma restando la facoltà di Autostrade di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'articolo 1456, c.c., in caso di reiterata inottemperanza.

(ii) Nel caso in cui Autostrade, anche per il tramite dell'Ente di Monitoraggio, riscontri che l'Affidatario non ottempera, anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedente lettera (b), correttamente e tempestivamente, agli impegni: (I) di comunicazione delle informazioni necessarie per consentire a Autostrade il rispetto degli obblighi di cui alla precedente lettera (b); (II) di monitoraggio e intervento di cui alla precedente lettera (b), troveranno applicazione le penali di cui al successivo articolo 8.1., salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno e ferma restando la facoltà di Autostrade di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'articolo 1456, c.c., in caso di reiterata inottemperanza.

3.3.1.3 Ente Monitoraggio Prezzi

(a) Le Parti, in virtù di quanto previsto al precedente par. 3.3.1.2, convengono e si danno reciprocamente atto che Autostrade affiderà ad un terzo, l'Ente di Monitoraggio Prezzi, scelto da Autostrade tra primarie società del settore, attraverso idonee procedure di selezione:

i) in relazione agli impegni assunti dall'Affidatario ai sensi del precedente art. 3.3.1.2, lett. (a), punto A.1), l'incarico, tra l'altro, di: (i) verificare, anche nel corso dell'affidamento, la sussistenza dei requisiti previsti per i punti vendita comunicati dall'Affidatario; (ii) individuare, in conformità alle previsioni di cui al precedente art.

3.3.1.2, i punti vendita, aventi le caratteristiche contrattualmente previste, sulla base dei quali calcolare il Prezzo Consigliato di Riferimento; (iii) verificare il rispetto da parte dell'Affidatario degli impegni di cui al precedente art. 3.3.1.2, lett. (a), punto A1), anche attraverso richieste di documenti e accertamenti presso l'AdS e i gli anzidetti punti vendita;

- ii) in relazione agli impegni assunti dall'Affidatario ai sensi del precedente art. 3.3.1.2, lett. (a), punti A.2) e A.3), l'incarico, tra l'altro, di verificare il rispetto da parte dell'Affidatario degli impegni di cui al precedente art. 3.3.1.2, lett. (a), punti A.2) e A.3), anche attraverso richieste di documenti e accertamenti presso l'AdS e i gli anzidetti punti vendita;
- iii) in relazione agli impegni assunti dall'Affidatario ai sensi del precedente art. 3.3.1.2, lett. (a), punto B.1), l'incarico, tra l'altro, di verificare il rispetto da parte dell'Affidatario degli impegni di cui al precedente art. 3.3.1.2, lett. (a), punto B.1), anche attraverso richieste di documenti e accertamenti presso l'AdS e i gli anzidetti punti vendita;
- iv) in relazione agli impegni assunti dall'Affidatario ai sensi del precedente art. 3.3.1.2, lett. (b), l'incarico, tra l'altro, di verificare il rispetto, da parte dell'Affidatario, di siffatti impegni, anche attraverso richieste di documenti e accertamenti presso l'AdS e i gli anzidetti punti vendita.

(b) Autostrade sceglierà l'Ente di Monitoraggio Prezzi, nel rispetto di quanto previsto alla precedente lettera (a) nonché delle seguenti condizioni:

- i) l'Ente di Monitoraggio Prezzi dovrà garantire la necessaria indipendenza, con riferimento alla posizione delle Parti;
- ii) Autostrade comunicherà all'Affidatario, per sua opportuna conoscenza, a mezzo raccomandata a.r., l'intervenuta individuazione dell'Ente di Monitoraggio Prezzi, al quale provvedere a conferire il relativo incarico; l'Ente di Monitoraggio Prezzi non potrà iniziare la propria attività prima che siano trascorsi 15 giorni dal ricevimento, da parte dell'Affidatario, della predetta comunicazione.

(c) Nell'espletamento dell'incarico affidatogli e per i fini di cui al precedente art. 3.3.1.2., l'Ente di Monitoraggio Prezzi avrà il diritto (i) di effettuare, nell'AdS e nei punti vendita extra-autostradali di cui al precedente art.

3.3.1.2, lett. (a), punto A.1), nel rispetto della Convenzione e della legislazione vigente, le attività di verifica, rilevazione, accertamento e controllo previste dalla Convenzione stessa, e (ii) di richiedere all'Affidatario, nel rispetto della Convenzione e della legislazione vigente, le informazioni e i documenti previsti dalla Convenzione stessa, che l'Affidatario sarà tenuto a trasmettergli tempestivamente.

(d) Resta inteso e, in particolare, verrà previsto nell'incarico, che:

- i) qualora sulla base delle verifiche effettuate dall'Ente Monitoraggio Prezzi ai sensi delle precedenti previsioni, Autostrade abbia contestato per iscritto all'Affidatario il mancato rispetto, da parte dell'Affidatario, di uno o più degli impegni previsti dal precedente art. 3.3.1.2., quest'ultimo, entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della relativa contestazione, potrà comunicare per iscritto a Autostrade e all'Ente di Monitoraggio Prezzi, anche a mezzo telefax, eventuali osservazioni in ordine al contenuto delle verifiche effettuate dall'Ente stesso, fornendo ogni utile precisazione e specificazione in proposito, restando inteso che l'effettuazione delle osservazioni non sospenderà, in nessun caso, l'efficacia e l'applicazione delle previsioni di cui al precedente articolo 3.3.1.2., se non a seguito di apposita comunicazione scritta dell'Ente di Monitoraggio;
- ii) a seguito del ricevimento delle osservazioni, l'Ente di Monitoraggio dieci giorni dalla scadenza del termine indicato alla lettera (d), punto i), potrà tenere conto delle osservazioni dell'Affidatario e di Autostrade nella misura che riterrà opportuna, fornendo per iscritto un'adeguata illustrazione delle motivazioni poste a fondamento dell'eventuale accoglimento o reiezione delle stesse;
- iii) l'Ente di Monitoraggio Prezzi ha il diritto di ottenere dalle Parti la più ampia collaborazione, al fine di facilitare la puntuale esecuzione dell'incarico affidato allo stesso;

le determinazioni finali dell'Ente di Monitoraggio Prezzi in ordine alle verifiche dallo stesso Ente effettuate ai sensi dell'incarico ricevuto, comunicate alle Parti in conformità alle precedenti disposizioni, dovranno ritenersi definitive e vincolanti per le Parti stesse, salvo il tempestivo ricorso alla procedura di arbitraggio di cui al successivo par. 3.3.1.4 e nei limiti del ricorso stesso.

3.3.1.4 L'Arbitratore nel Monitoraggio Prezzi

- (a) Qualora Autostrade ovvero l'Affidatario intenda contestare le determinazioni finali dell'Ente di Monitoraggio Prezzi di cui (A) al precedente art. 3.3.1.3, lett. (d) punto (ii), in rapporto all'applicazione delle penali o all'accertamento degli inadempimenti di cui al precedente art. 3.3.1.2., ovvero, (B) al precedente art. 3.3.1.2., lett. (a), punto A.1, dovrà ricorrere, con un unico atto, alla procedura di arbitraggio di cui al successivo art. (b), entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. In mancanza, resterà fermo quanto comunicato dall'Ente (A) ai sensi del precedente par. 3.3.1.3, lett. (d), punto (ii), ovvero, (B) ai sensi del precedente par. 3.3.1.2, ., lett. (a), punto A.1).
- (b) L'Arbitratore cui sarà deferita ogni decisione in merito alla contestazione sarà scelto di comune accordo da Autostrade e dall'Affidatario; in mancanza di accordo, sarà prescelto dall'Affidatario nell'ambito di una lista di almeno tre soggetti indicati da Autostrade tra primarie società o professionisti o esperti del settore, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento, da parte dell'Affidatario stesso, di apposito invito in tal senso di Autostrade. Qualora l'Affidatario non prescelga, nel predetto termine, l'Arbitratore, questi sarà nominato da Autostrade, nell'ambito della predetta lista.
- (c) L'Arbitratore procederà nel rispetto del contraddittorio tra le Parti ed assumerà le proprie decisioni con equo apprezzamento, confermando o meno quanto verificato, rilevato ed indicato da parte dell'Ente di Monitoraggio Prezzi, entro e non oltre 30 giorni dalla nomina. Le decisioni dell'Arbitratore non potranno essere oggetto di impugnazione.
- (d) I costi relativi al procedimento di cui al presente paragrafo seguiranno il principio della soccombenza, salvo diversa determinazione dell'Arbitratore.

Allegato A – A3 Convenzioni di Servizio relative agli affidamenti decorrenti dal 2014.

3.3.1.2 Attività Distribuzione prodotti carbolubrificanti – Prezzi

(a) Con riferimento:

- alla **benzina senza piombo erogata con modalità servito e self service pre e post pay;**
- al **gasolio per autotrazione erogato con modalità servito self service pre e post pay;**
- al **gpl per autotrazione erogato in modalità servito (ove presente);**
- al **metano per autotrazione erogato in modalità servito (ove presente);**

l’Affidatario, nell’interesse del consumatore finale:

A.1.) si impegna, per tutta la durata dell’affidamento, (i) affinché il prezzo consigliato sul PdV per ciascun prodotto e per ciascuna modalità di erogazione di cui alla precedente lettera (a) non sia superiore al Prezzo Consigliato di Riferimento, come di seguito definito, e, qualora proposto in sede di Offerta Vincolante, (ii) ad attuare sul PdV dell’AdS le medesime iniziative promozionali relative alle politiche di prezzo della rete extra-autostradale.

Per “Prezzo Consigliato di Riferimento” per ciascun prodotto e per ciascuna modalità di erogazione di cui alla precedente lettera (a) si intende il prezzo consigliato dall’Affidatario sulla rete extra-autostradale, con riferimento alla provincia in cui ricade l’AdS, (i) per la tipologia di punti vendita ad alta gravitazione e con caratteristiche analoghe rispetto a quelli autostradali, ovvero, in mancanza, (ii) indistintamente per tutti i punti vendita. Laddove l’Affidatario non adotti un prezzo consigliato sulla rete extra-autostradale a livello provinciale, si considererà quale Prezzo Consigliato di Riferimento la media aritmetica dei prezzi consigliati dall’Affidatario stesso in relazione a 20 punti vendita extra-autostradali (i) ad alta gravitazione e con caratteristiche analoghe rispetto a quelli

autostradali e (ii) presenti nella provincia in cui ricade l'AdS, individuati nel seguente modo:

- i) l'Affidatario, almeno 30 giorni prima dell'Attivazione del Servizio, dovrà trasmettere a Autostrade l'elenco dei suddetti punti vendita, indicandone ubicazione e caratteristiche;
- ii) Autostrade, entro 20 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, verificherà, anche per il tramite dell'Ente Monitoraggio Prezzi (come di seguito individuato), in relazione ai punti vendita comunicati, la sussistenza dei requisiti sopra indicati e comunicherà per iscritto la propria approvazione; in caso di approvazione di un numero di punti vendita inferiore a 20, l'Affidatario, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di Autostrade, dovrà integrare l'elenco indicando ulteriori punti vendita che presentino le anzidette caratteristiche per la relativa approvazione; laddove non sia oggettivamente possibile individuare 20 punti vendita aventi le anzidette caratteristiche, le parti attribuiscono sin d'ora all'Ente Monitoraggio Prezzi la facoltà di individuare - secondo criteri tecnici, statistici e di mercato obiettivi, adeguati e pertinenti, previamente comunicati alle parti, e nel contraddittorio tra le parti stesse - un numero adeguato di punti vendita extra-autostradali gestiti indirettamente dall'Affidatario, anche al di fuori della provincia di riferimento, che presentino caratteristiche analoghe rispetto a quelli autostradali, sulla base dei quali calcolare il Prezzo Consigliato di Riferimento; le determinazioni finali dell'Ente di Monitoraggio Prezzi, comunicate per iscritto alle Parti, dovranno ritenersi definitive e vincolanti per le Parti stesse, salvo il tempestivo ricorso alla procedura di arbitraggio di cui al successivo par. 3.3.1.4 e nei limiti del ricorso stesso.

Al fine di consentire a Autostrade, anche per il tramite dell'Ente Monitoraggio Prezzi, di verificare il rispetto dell'impegno di cui al presente punto A.1), l'Affidatario è tenuto a comunicare a Autostrade, anche in via telematica, giorno per giorno:

- iii) il prezzo consigliato sul PdV o al relativo gestore, ove presente, in relazione a ciascun prodotto ed a ciascuna modalità di erogazione di cui alla precedente lettera (a);

iv) il prezzo consigliato dall'Affidatario stesso sulla rete extra-autostradale, con riferimento alla provincia in cui ricade l'AdS, per la tipologia di punti vendita ad alta gravitazione e con caratteristiche analoghe rispetto a quelli autostradali, ovvero, in mancanza, indistintamente per tutti i punti vendita; laddove l'Affidatario non adotti un prezzo consigliato sulla rete extra-autostradale a livello provinciale, dovranno essere comunicati i prezzi consigliati dall'Affidatario stesso in relazione ai punti vendita extra-autostradali approvati ai sensi del precedente comma.

Autostrade avrà il diritto di verificare, anche tramite l'Ente di Monitoraggio Prezzi, attraverso richieste di documenti e accertamenti presso l'AdS ed i punti vendita extra-autostradali, come sopra individuati, la veridicità delle comunicazioni inviate dall'Affidatario ed il rispetto, da parte di quest'ultimo, dell'impegno di cui al presente punto A.1).

A.2.) si impegna, inoltre, a dare attuazione, dall'Attivazione del Servizio e sino al termine indicato in sede di Offerta Vincolante, (1) agli impegni eventualmente assunti in tale sede in ordine (i) al prezzo massimo da praticarsi al pubblico sull'AdS e (ii) ai relativi strumenti di monitoraggio e/o (2) agli impegni eventualmente assunti in sede di Offerta Vincolante in relazione agli accordi di prezzo massimo praticato al pubblico o alle altre pattuizioni con il gestore aventi quali effetto l'individuazione di un massimale di prezzo praticabile nell'AdS e a trasmetterne tempestivamente copia a Autostrade.

A tal fine, l'Affidatario si impegna:

- a trasmettere a Autostrade, giorno per giorno, anche per via telematica, direttamente o per il tramite del proprio gestore, i prezzi praticati al pubblico nell'Area di Servizio;
- a monitorare costantemente il rispetto, da parte del gestore e/o della propria struttura aziendale addetta al PdV, degli anzidetti accordi/pattuizioni/impegni, per tutta la loro durata;
- a promuovere ed adottare tempestivamente tutte le iniziative ed azioni anche giudiziali, previste dalla legge o dai predetti accordi/pattuizioni/impegni, volte ad ottenere il rispetto di questi ultimi da parte del gestore, ivi inclusa la risoluzione del rapporto contrattuale con quest'ultimo in presenza dei relativi presupposti.

Autostrade avrà il diritto di verificare, anche tramite l'Ente di Monitoraggio Prezzi, attraverso richieste di documenti e accertamenti presso l'AdS ed il gestore, la veridicità delle comunicazioni inviate dall'Affidatario ed il rispetto, da parte di quest'ultimo, degli impegni di cui al presente punto A.2.

A.3.) si impegna, per tutta la durata dell'affidamento, in ogni caso:

(i) ad assicurare prezzi competitivi, rispetto all'offerta autostradale ed extra-autostradale, nell'interesse ed a tutela del consumatore finale, nonché ad adottare le politiche di prezzo e gli strumenti di monitoraggio eventualmente indicati in sede di Offerta Vincolante.

Conseguentemente, l'Affidatario è tenuto:

- a comunicare a Autostrade, anche in via telematica, con adeguata tempestività, tutte le informazioni, ivi incluse – ove rilevanti - quelle sui prezzi consigliati e sui prezzi praticati al pubblico nell'Area di Servizio, che siano necessarie per consentire a Autostrade, anche per il tramite dell'Ente Monitoraggio Prezzi, di verificare il rispetto degli impegni di cui al precedente punto (i);
- a monitorare costantemente il rispetto, da parte del gestore o della struttura aziendale addetta al punto vendita dell'AdS, degli impegni di cui al precedente punto (i);
- a promuovere ed adottare tempestivamente tutte le iniziative ed azioni, previste dalla legge o dai contratti vigenti, volte ad ottenere il rispetto, da parte del gestore o della struttura aziendale addetta al punto vendita dell'AdS, degli impegni di cui al precedente punto (i).

Autostrade avrà il diritto di verificare, anche tramite l'Ente di Monitoraggio Prezzi, attraverso richieste di documenti e accertamenti presso l'AdS, la veridicità delle comunicazioni inviate dall'Affidatario ed il rispetto, da parte di quest'ultimo, degli impegni di cui al presente punto (i).

(b) Con esclusivo riferimento:

- alla **benzina senza piombo erogata con modalità self service pre e post pay**;

- al **gasolio per autotrazione erogato con modalità self service pre e post pay**,

l'Affidatario, nell'interesse del consumatore finale:

B.1.) fermo restando quanto previsto ai precedenti punti A.1), A.2) e A.3), si impegna, altresì, per tutta la durata dell'affidamento, ove proposto in sede di Offerta Vincolante, affinché:

- la differenza tra la media aritmetica dei prezzi consigliati sul PdV per ciascuno dei prodotti di cui alla precedente lettera (b), nel corso del periodo di riferimento indicato in sede di Offerta Vincolante, calcolata al netto della componente fiscale (media di seguita definita: "MePCon"), e la media delle quotazioni ufficiali "Platts Cif Med High" del prodotto raffinato corrispondente, rilevate nel corso del predetto periodo di riferimento ed espresse in Euro sulla base dei tassi di cambio comunicati dall'Ufficio Italiano Cambi (media di seguita definita: "MeQP") non sia superiore alla differenza tra (i) la media del "Prezzo Italia" al netto della componente fiscale, così come elaborato a cura del Ministero dello Sviluppo Economico (media di seguita definita: "MePIta"), e (ii) la media delle quotazioni ufficiali "Platts Cif Med High" del prodotto raffinato corrispondente, rilevate nel corso del predetto periodo di riferimento ed espresse in Euro sulla base dei tassi di cambio comunicati dall'Ufficio Italiano Cambi (media di seguita definita: "MeQP"), detratto lo sconto ("Sc") espresso in eur/lt eventualmente proposto in sede di Offerta Vincolante ($MePcon - MeQP$ uguale o minore a $MePIta - MeQP - Sc$). Al fine di consentire a Autostrade, anche per il tramite dell'Ente Monitoraggio Prezzi, di verificare il rispetto degli impegni di cui al presente punto B.1), l'Affidatario è tenuto a comunicare ad Autostrade, anche in via telematica, giorno per giorno, il prezzo consigliato sul PdV ovvero al relativo gestore, ove presente, in relazione a ciascuno dei prodotti di cui alla precedente lettera (b);.

Autostrade avrà il diritto di verificare, anche tramite l'Ente di Monitoraggio Prezzi, attraverso richieste di documenti e accertamenti presso l'AdS, la veridicità delle comunicazioni inviate dall'Affidatario ed il rispetto, da parte di quest'ultimo, dell'impegno di cui al presente punto B.1).

- (c) Tutte le informazioni relative ai prezzi consigliati ed alle politiche di prezzo inerenti gli impegni eventualmente assunti ai sensi delle

precedenti lett. (a) e (b), che saranno comunicate dall'Affidatario a Autostrade in virtù di quanto previsto dalla presente Convenzione, con la sola eccezione dei dati sui prezzi praticati sull'AdS assoggettati alle previsioni di cui al par. 2.2. della Convenzione, saranno mantenute assolutamente riservate e non ne verrà data alcuna pubblicità.

(d) (i) Nel caso in cui Autostrade, anche per il tramite dell'Ente di Monitoraggio, riscontri che l'Affidatario consiglia su PdV o al relativo gestore, ove presente, anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedente lettera (a), un prezzo superiore al Prezzo Consigliato di Riferimento, ne richiederà per iscritto l'allineamento, che l'Affidatario si obbliga ad effettuare immediatamente e, comunque, entro e non oltre 24 ore dalla data di ricevimento della richiesta da parte di Autostrade.

(ii) Nel caso in cui Autostrade, anche per il tramite dell'Ente di Monitoraggio, riscontri che l'Affidatario consiglia al gestore, anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedente lettera (a), un prezzo superiore al Prezzo Consigliato di Riferimento troveranno, inoltre, applicazione, per ogni singola violazione riscontrata, le penali di cui all'art. 8.1 della presente Convenzione, salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.

(iii) Nel caso in cui l'Affidatario non ottemperi tempestivamente, per almeno sei volte nell'arco di 12 mesi, alle richieste di Autostrade di cui al precedente punto (i), quest'ultima avrà la facoltà di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., ferma restando l'applicazione delle penali di cui al precedente punto (ii) e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.

(iv) Nel caso in cui Autostrade riscontri, anche per il tramite dell'Ente di Monitoraggio, per almeno 12 volte nell'arco di 12 mesi, anche per uno solo dei prodotti di cui alla precedente lettera (a), che l'Affidatario consiglia un prezzo superiore al Prezzo Consigliato di Riferimento avrà la facoltà di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., ferma restando l'applicazione delle penali di cui al precedente punto (ii) e la facoltà di risoluzione per i casi di cui al precedente punto (iii) e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.

(v) Nel caso in cui Autostrade, anche per il tramite dell'Ente di Monitoraggio, riscontri che l'Affidatario non adotta, anche per una sola

tipologia di prodotti di cui alla precedente lettera (a), gli strumenti di monitoraggio eventualmente indicati in sede di Offerta Vincolante ai sensi della precedente lett. (a), punto A.1., troveranno applicazione, per ogni singola violazione riscontrata, le penali di cui all'art. 8.1 della presente Convenzione, salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.

(vi) Nel caso in cui l'Affidatario non ottemperi, anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedente lettera (a), tempestivamente e correttamente: (I) agli obblighi di trasmissione o integrazione dell'elenco dei punti vendita di cui al precedente punto A1); (II) agli obblighi di comunicazione a Autostrade del prezzo consigliato al gestore dell'AdS o del Prezzo Consigliato di Riferimento o dei prezzi consigliati in relazione ai punti vendita extra-autostradali approvati ai sensi del precedente punto A.1), troveranno applicazione le penali di cui al successivo articolo 8.1., salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.

(vii) Nel caso in cui l'Affidatario non ottemperi, anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedente lettera (a), tempestivamente e correttamente, per almeno 12 volte, nell'arco di 12 mesi, agli obblighi di comunicazione a Autostrade del prezzo consigliato sul PdV ovvero al relativo gestore, ove presente, e/o del Prezzo Consigliato di Riferimento e/o dei prezzi consigliati in relazione ai punti vendita extra-autostradali approvati ai sensi del precedente punto A.1), Autostrade avrà la facoltà di risolvere la presente Convenzione, ai sensi dell'articolo 1456, c.c., ferma restando l'applicazione delle penali di cui ai precedenti comma e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.

(e) (i) Nel caso in cui Autostrade, anche per il tramite dell'Ente di Monitoraggio, con riferimento alle previsioni di cui al precedente punto B.1), riscontri anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedente lettera (b), che, in relazione al periodo di riferimento considerato, la "MePCoN-MeQP" è superiore alla "MePlta-MeQP-Sc", troveranno applicazione, per ogni singola violazione riscontrata, le penali di cui all'art. 8.1 della presente Convenzione, salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.

(ii) Nel caso in cui Autostrade, anche per il tramite dell'Ente di Monitoraggio, riscontri, con riferimento alle previsioni di cui al precedente

punto B.1), che la “MePCoN-MeQP” è superiore alla “MePlta-MeQP-Sc”, (I) con riferimento ad un prodotto di cui alla precedente lettera (b), per almeno tre periodi di riferimento consecutivi, oppure, (II) con riferimento ad uno o ad entrambi i prodotti di cui alla precedente lett. (b), per almeno 4 volte nell'arco di 12 mesi, avrà la facoltà di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., ferma restando l'applicazione delle penali di cui al precedente punto (i) e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.

(f) (i) Nel caso in cui l’Affidatario, con riferimento alle previsioni di cui alla precedente lettera A.2), punto (2), non dia attuazione tempestivamente e correttamente, per fatto imputabile all’Affidatario stesso, agli impegni eventualmente assunti in sede di Offerta Vincolante in relazione agli accordi di prezzo massimo praticato al pubblico o alle altre pattuizioni con il gestore o agli altri impegni eventualmente assunti in sede di Offerta Vincolante aventi quale effetto l’individuazione di un massimale di prezzo praticabile nell’AdS, e/o nel caso in cui non trasmetta a Autostrade copia dei suddetti accordi/pattuizioni/impegni, troveranno applicazione le penali di cui al successivo articolo 8.1., fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno e la facoltà di Autostrade di risolvere la presente Convenzione, ai sensi dell’articolo 1456, c.c.

(ii) Nel caso in cui l’Affidatario non ottemperi, anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedente lettera (a), tempestivamente e correttamente, per fatto imputabile all’Affidatario stesso, agli obblighi di comunicazione a Autostrade, anche per il tramite del proprio gestore, del prezzo praticato al pubblico nell’AdS di cui alla precedente lettera A.2), punto (2), troveranno applicazione le penali di cui al successivo articolo 8.1., salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno e ferma restando la facoltà di Autostrade di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell’articolo 1456, c.c.. in caso di reiterata inottemperanza.

(iii) Nel caso in cui l’Affidatario non ottemperi, anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedente lettera (a), tempestivamente e correttamente, agli obblighi di monitoraggio e/o agli obblighi di intervento nei confronti del gestore o della propria struttura aziendale di cui alla precedente lettera A.2), punto (2), troveranno applicazione le penali di cui al successivo articolo 8.1., salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno e ferma restando la facoltà di Autostrade di risolvere la

presente Convenzione ai sensi dell'articolo 1456, c.c., in caso di reiterata inottemperanza.

(g) (i) Nel caso in cui Autostrade, anche per il tramite dell'Ente di Monitoraggio, riscontri che l'Affidatario pratica al pubblico, anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedente lettera (a), un prezzo superiore al prezzo massimo eventualmente indicato nell'Offerta Vincolante ai sensi della precedente lett. (a), A.2, punto (1), ne richiederà per iscritto l'allineamento, che l'Affidatario si obbliga ad effettuare immediatamente e, comunque, entro e non oltre 24 ore dalla data di ricevimento della richiesta da parte di Autostrade.

(ii) Nel caso in cui Autostrade, anche per il tramite dell'Ente di Monitoraggio, riscontri che l'Affidatario pratica al pubblico, anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedente lettera (a), un prezzo superiore al prezzo massimo eventualmente indicato nell'Offerta Vincolante ai sensi della precedente lett. (a), A.2, punto (1), troveranno, inoltre, applicazione, per ogni singola violazione riscontrata, le penali di cui all'art. 8.1 della presente Convenzione, salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.

(iii) Nel caso in cui l'Affidatario non ottemperi tempestivamente, per almeno sei volte nell'arco di 12 mesi, alle richieste di Autostrade di cui al precedente punto (i), della presente lett. (g), quest'ultima avrà la facoltà di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., ferma restando l'applicazione delle penali di cui al precedente punto (ii) della presente lett. (g) e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.

(iv) Nel caso in cui Autostrade, anche per il tramite dell'Ente di Monitoraggio, riscontri per almeno 12 volte nell'arco di 12 mesi, anche per uno solo dei prodotti di cui alla precedente lettera (a), che l'Affidatario pratica al pubblico, un prezzo superiore al prezzo massimo eventualmente indicato nell'Offerta Vincolante ai sensi della precedente lett. (a), A.2, punto (1), avrà la facoltà di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., ferma restando l'applicazione delle penali di cui al precedente punto (ii) e la facoltà di risoluzione per i casi di cui al precedente punto (iii) e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.

(v) Nel caso in cui Autostrade, anche per il tramite dell'Ente di Monitoraggio, riscontri che l'Affidatario non adotta, anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedente lettera (a), gli strumenti di monitoraggio eventualmente indicati in sede di Offerta Vincolante ai sensi della precedente lett. (a), A.2, punto (1), troveranno applicazione, per ogni singola violazione riscontrata, le penali di cui all'art. 8.1 della presente Convenzione, salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.

(vi) Nel caso in cui l'Affidatario non ottemperi, anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedente lettera (a), tempestivamente e correttamente, agli obblighi di comunicazione a Autostrade del prezzo praticato al pubblico nell'AdS eventualmente indicati in sede di Offerta Vincolante ai sensi della precedente lettera (a), A.2, punto (1), troveranno applicazione le penali di cui al successivo articolo 8.1., salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.

(vii) Nel caso in cui l'Affidatario non ottemperi, anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedente lettera (a), tempestivamente e correttamente, per almeno 12 volte nell'arco di 12 mesi, agli obblighi di comunicazione del prezzo praticato al pubblico nell'AdS eventualmente indicati in sede di Offerta Vincolante ai sensi della precedente lettera (a), A.2, punto (1), Autostrade avrà la facoltà di risolvere la presente Convenzione, ai sensi dell'articolo 1456, c.c., ferma restando l'applicazione delle penali di cui ai precedenti comma e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.

- (h) (i) Nel caso in cui Autostrade, anche per il tramite dell'Ente di Monitoraggio, riscontri che l'Affidatario non ottempera, anche per una sola tipologia di prodotti di cui alle precedenti lettera(a), agli impegni di cui al precedente punto A.3) di assicurare prezzi competitivi, rispetto all'offerta autostradale ed extra-autostradale, nell'interesse ed a tutela del consumatore finale, e, in particolare, di adottare le politiche di prezzo e gli strumenti di monitoraggio indicati in sede di Offerta Vincolante, troveranno applicazione le penali di cui al successivo articolo 8.1., salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno e ferma restando la facoltà di Autostrade di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'articolo 1456, c.c., in caso di reiterata inottemperanza.

(ii) Nel caso in cui Autostrade, anche per il tramite dell'Ente di Monitoraggio, riscontri che l'Affidatario non ottempera, anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedente lettera (a), correttamente e tempestivamente, agli impegni: (I) di comunicazione delle informazioni necessarie per consentire a Autostrade il rispetto degli obblighi di cui alla precedente lettera (a), punto A.3); (II) di monitoraggio e intervento di cui alla precedente lettera (a), punto A.3), troveranno applicazione le penali di cui al successivo articolo 8.1., salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno e ferma restando la facoltà di Autostrade di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'articolo 1456, c.c., in caso di reiterata inottemperanza.

3.3.1.3 Ente Monitoraggio Prezzi OIL

(b) Le Parti, in virtù di quanto previsto al precedente par. 3.3.1.2, convengono e si danno reciprocamente atto che Autostrade affiderà ad un terzo, l'Ente di Monitoraggio Prezzi Oil, scelto da Autostrade tra primarie società del settore, attraverso idonee procedure di selezione:

- v) in relazione agli impegni assunti dall'Affidatario ai sensi del precedente art. 3.3.1.2, lett. (a), punto A.1), l'incarico, tra l'altro, di: (i) verificare, anche nel corso dell'affidamento, la sussistenza dei requisiti previsti per i punti vendita comunicati dall'Affidatario; (ii) individuare, in conformità alle previsioni di cui al precedente art. 3.3.1.2, i punti vendita, aventi le caratteristiche contrattualmente previste, sulla base dei quali calcolare il Prezzo Consigliato di Riferimento; (iii) verificare il rispetto da parte dell'Affidatario degli impegni di cui al precedente art. 3.3.1.2, lett. (a), punto A.1), anche attraverso richieste di documenti e accertamenti presso l'AdS e i gli anzidetti punti vendita;
- vi) in relazione agli impegni assunti dall'Affidatario ai sensi del precedente art. 3.3.1.2, lettere (a), punti A.2) e A.3), e (b), l'incarico, tra l'altro, di verificare il rispetto da parte dell'Affidatario degli impegni di cui al precedente art. 3.3.1.2, lettere (a), punti A.2) e A.3), e (b), anche attraverso richieste di documenti e accertamenti presso l'AdS e i gli anzidetti punti vendita;

- vii) in relazione agli impegni assunti dall'Affidatario ai sensi del precedente art. 3.3.1.2, lett. (b), l'incarico, tra l'altro, di verificare il rispetto, da parte dell'Affidatario, di siffatti impegni, anche attraverso richieste di documenti e accertamenti presso l'AdS e i gli anzidetti punti vendita.
- (b) Autostrade sceglierà l'Ente di Monitoraggio Prezzi Oil, nel rispetto di quanto previsto alla precedente lettera (a) nonché delle seguenti condizioni:
- iii) l'Ente di Monitoraggio Prezzi Oil dovrà garantire la necessaria indipendenza, con riferimento alla posizione delle Parti;
 - iv) Autostrade comunicherà all'Affidatario, per sua opportuna conoscenza, a mezzo raccomandata a.r., l'intervenuta individuazione dell'Ente di Monitoraggio Prezzi Oil, al quale provvedere a conferire il relativo incarico; l'Ente di Monitoraggio Prezzi Oil non potrà iniziare la propria attività prima che siano trascorsi 15 giorni dal ricevimento, da parte dell'Affidatario, della predetta comunicazione.
- (c) Nell'espletamento dell'incarico affidatogli e per i fini di cui al precedente art. 3.3.1.2., l'Ente di Monitoraggio Prezzi Oil avrà il diritto (i) di effettuare, nell'AdS e nei punti vendita extra-autostradali di cui al precedente art. 3.3.1.2, lett. (a), punto A.1), nel rispetto della Convenzione e della legislazione vigente, le attività di verifica, rilevazione, accertamento e controllo previste dalla Convenzione stessa, e (ii) di richiedere all'Affidatario, nel rispetto della Convenzione e della legislazione vigente, le informazioni e i documenti previsti dalla Convenzione stessa, che l'Affidatario sarà tenuto a trasmettergli tempestivamente.
- (d) Resta inteso e, in particolare, verrà previsto nell'incarico, che:
- iv) qualora sulla base delle verifiche effettuate dall'Ente Monitoraggio Prezzi Oil ai sensi delle precedenti previsioni, Autostrade abbia contestato per iscritto all'Affidatario il mancato rispetto, da parte dell'Affidatario, di uno o più degli impegni previsti dal precedente art. 3.3.1.2., quest'ultimo, entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della relativa contestazione, potrà comunicare per iscritto a Autostrade e all'Ente di Monitoraggio Prezzi Oil, anche a mezzo telefax, eventuali osservazioni in ordine al contenuto delle verifiche effettuate dall'Ente stesso, fornendo ogni utile precisazione e

specificazione in proposito, restando inteso che l'effettuazione delle osservazioni non sospenderà, in nessun caso, l'efficacia e l'applicazione delle previsioni di cui al precedente articolo 3.3.1.2., se non a seguito di apposita comunicazione scritta dell'Ente di Monitoraggio;

- v) a seguito del ricevimento delle osservazioni, l'Ente di Monitoraggio Prezzi Oil dieci giorni dalla scadenza del termine indicato alla lettera (d), punto i), potrà tenere conto delle osservazioni dell'Affidatario e di Autostrade nella misura che riterrà opportuna, fornendo per iscritto un'adequata illustrazione delle motivazioni poste a fondamento dell'eventuale accoglimento o reiezione delle stesse;
- vi) l'Ente di Monitoraggio Prezzi Oil ha il diritto di ottenere dalle Parti la più ampia collaborazione, al fine di facilitare la puntuale esecuzione dell'incarico affidato allo stesso;

le determinazioni finali dell'Ente di Monitoraggio Prezzi Oil in ordine alle verifiche dallo stesso Ente effettuate ai sensi dell'incarico ricevuto, comunicate alle Parti in conformità alle precedenti disposizioni, dovranno ritenersi definitive e vincolanti per le Parti stesse, salvo il tempestivo ricorso alla procedura di arbitraggio di cui al successivo par. 3.3.1.4 e nei limiti del ricorso stesso.

3.3.1.4 L'Arbitratore nel Monitoraggio Prezzi Oil

- (a) Qualora Autostrade ovvero l'Affidatario intenda contestare le determinazioni finali dell'Ente di Monitoraggio Prezzi Oil di cui (A) al precedente art. 3.3.1.3, lett. (d) punto (ii), in rapporto all'applicazione delle penali o all'accertamento degli inadempimenti di cui al precedente art. 3.3.1.2., ovvero, (B) al precedente art. 3.3.1.2., lett. (a), punto A.1, dovrà ricorrere, con un unico atto, alla procedura di arbitraggio di cui al successivo art. (b), entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. In mancanza, resterà fermo quanto comunicato dall'Ente (A) ai sensi del precedente par. 3.3.1.3, lett. (d), punto (ii), ovvero, (B) ai sensi del precedente par. 3.3.1.2, lett. (a), punto A.1).
- (b) L'Arbitratore cui sarà deferita ogni decisione in merito alla contestazione sarà scelto di comune accordo da Autostrade e dall'Affidatario; in mancanza di accordo, sarà prescelto dall'Affidatario nell'ambito di una lista di almeno tre soggetti indicati da Autostrade tra primarie società o professionisti o esperti del settore, entro e non oltre 15 giorni dal

ricevimento, da parte dell'Affidatario stesso, di apposito invito in tal senso di Autostrade. Qualora l'Affidatario non prescelga, nel predetto termine, l'Arbitratore, questi sarà nominato da Autostrade, nell'ambito della predetta lista.

- (c) L'Arbitratore procederà nel rispetto del contraddittorio tra le Parti ed assumerà le proprie decisioni con equo apprezzamento, confermando o meno quanto verificato, rilevato ed indicato da parte dell'Ente di Monitoraggio Prezzi Oil, entro e non oltre 30 giorni dalla nomina. Le decisioni dell'Arbitratore non potranno essere oggetto di impugnazione.
- (d) I costi relativi al procedimento di cui al presente paragrafo seguiranno il principio della soccombenza, salvo diversa determinazione dell'Arbitratore.

Allegato A – A4 Convenzioni Di Servizio Relative Agli Affidamenti Decorrenti Dal 2016

3.3.1.2 Prezzi Oil

a) Con riferimento:

- **alla benzina senza piombo erogata con modalità servito e self service pre e post pay;**
- **al gasolio per autotrazione erogato con modalità servito self service pre e post pay;**
- **al gpl per autotrazione (ove presente);**
- **al metano per autotrazione (ove presente);**

l'Affidatario, nell'interesse del consumatore finale:

A.1.) si impegna, per tutta la durata dell'affidamento, (i) affinché il prezzo consigliato sul PdV per ciascun prodotto e per ciascuna modalità di erogazione di cui alla precedente lettera (a) non sia superiore al Prezzo Consigliato di Riferimento, come di seguito definito, nonché, qualora proposto in sede di Offerta Vincolante, (ii) ad attuare, ove prevista in sede di Offerta Vincolante, sul PdV dell'AdS le medesime iniziative promozionali relative alle politiche di prezzo della rete extra-autostradale e (iii) ad adottare gli ulteriori strumenti di monitoraggio eventualmente indicati in sede di Offerta Vincolante.

Per "Prezzo Consigliato di Riferimento" per ciascun prodotto e per ciascuna modalità di erogazione di cui alla precedente lettera (a) si intende il prezzo consigliato dall'Affidatario sulla rete extra-autostradale, con riferimento alla provincia in cui ricade l'AdS, (i) per la tipologia di punti vendita ad alta gravitazione e con caratteristiche analoghe rispetto a quelli autostradali, ovvero, in mancanza, (ii) indistintamente per tutti i punti vendita. Laddove l'Affidatario non adotti un prezzo consigliato sulla rete extra-autostradale a livello provinciale, si considererà quale Prezzo Consigliato di Riferimento la media aritmetica dei prezzi consigliati dall'Affidatario stesso in relazione a 20 punti vendita extra-autostradali (i) ad alta gravitazione e con caratteristiche analoghe rispetto a quelli autostradali e (ii) presenti nella provincia in cui ricade l'AdS, individuati nel seguente modo:

- v) l’Affidatario, almeno 30 giorni prima dell’Attivazione del Servizio, dovrà trasmettere a Autostrade l’elenco dei suddetti punti vendita, indicandone ubicazione e caratteristiche;
- vi) Autostrade, entro 20 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, verificherà, anche per il tramite dell’Ente Monitoraggio Prezzi (come di seguito individuato), in relazione ai punti vendita comunicati, la sussistenza dei requisiti sopra indicati e comunicherà per iscritto la propria approvazione; in caso di approvazione di un numero di punti vendita inferiore a 20, l’Affidatario, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di Autostrade, dovrà integrare l’elenco indicando ulteriori punti vendita che presentino le anzidette caratteristiche per la relativa approvazione; laddove non sia oggettivamente possibile individuare 20 punti vendita aventi le anzidette caratteristiche, le parti attribuiscono sin d’ora all’Ente Monitoraggio Prezzi la facoltà di individuare - secondo criteri tecnici, statistici e di mercato obiettivi, adeguati e pertinenti, previamente comunicati alle parti, e nel contraddittorio tra le parti stesse - un numero adeguato di punti vendita extra-autostradali gestiti indirettamente dall’Affidatario, anche al di fuori della provincia di riferimento, che presentino caratteristiche analoghe rispetto a quelli autostradali, sulla base dei quali calcolare il Prezzo Consigliato di Riferimento; le determinazioni finali dell’Ente di Monitoraggio Prezzi, comunicate per iscritto alle Parti, dovranno ritenersi definitive e vincolanti per le Parti stesse, salvo il tempestivo ricorso alla procedura di arbitraggio di cui al successivo par. 3.3.1.4 e nei limiti del ricorso stesso.

Al fine di consentire a Autostrade, anche per il tramite dell’Ente Monitoraggio Prezzi, di verificare il rispetto dell’impegno di cui al presente punto A.1), l’Affidatario è tenuto a comunicare a Autostrade, anche in via telematica, giorno per giorno:

- vii) il prezzo consigliato sul PdV o al relativo gestore, ove presente, in relazione a ciascun prodotto ed a ciascuna modalità di erogazione di cui alla precedente lettera (a);
- viii) il prezzo consigliato dall’Affidatario stesso sulla rete extra-autostradale, con riferimento alla provincia in cui ricade l’AdS, per la tipologia di punti vendita ad alta gravitazione e con caratteristiche analoghe rispetto a quelli autostradali, ovvero, in mancanza,

indistintamente per tutti i punti vendita; laddove l'Affidatario non adotti un prezzo consigliato sulla rete extra-autostradale a livello provinciale, dovranno essere comunicati i prezzi consigliati dall'Affidatario stesso in relazione ai punti vendita extra-autostradali approvati ai sensi del precedente comma.

Autostrade avrà il diritto di verificare, anche tramite l'Ente di Monitoraggio Prezzi, attraverso richieste di documenti e accertamenti presso l'AdS ed i punti vendita extra-autostradali, come sopra individuati, la veridicità delle comunicazioni inviate dall'Affidatario ed il rispetto, da parte di quest'ultimo, dell'impegno di cui al presente punto A.1), anche con riferimento agli strumenti di monitoraggio eventualmente indicati in sede di Offerta Vincolante.

A.2.) si obbliga, inoltre, a dare attuazione, dall'Attivazione del Servizio e sino al termine indicato in sede di Offerta Vincolante, (1) agli impegni eventualmente assunti in tale sede in ordine (i) al prezzo massimo da praticarsi al pubblico sull'AdS e (ii) ai relativi strumenti di monitoraggio e/o (2) agli impegni eventualmente assunti in sede di Offerta Vincolante in relazione agli accordi di prezzo massimo praticato al pubblico o alle altre pattuizioni con il gestore aventi quali effetto l'individuazione di un massimale di prezzo praticabile nell'AdS- ed ai relativi strumenti di monitoraggio - ed a trasmetterne tempestivamente copia a Autostrade.

A tal fine, l'Affidatario si impegna:

- a trasmettere a Autostrade, giorno per giorno, anche per via telematica, direttamente o per il tramite del proprio gestore, i prezzi praticati al pubblico nell'Area di Servizio;
- a monitorare costantemente il rispetto, da parte del gestore e/o della propria struttura aziendale addetta al PdV, degli anzidetti accordi/pattuizioni/impegni, per tutta la loro durata, avvalendosi degli strumenti di monitoraggio eventualmente indicati in sede di Offerta Vincolante;
- a promuovere ed adottare tempestivamente tutte le iniziative ed azioni anche giudiziali, previste dalla legge o dai predetti accordi/pattuizioni/impegni, volte ad ottenere il rispetto di questi ultimi da parte del gestore, ivi inclusa la risoluzione del rapporto contrattuale con quest'ultimo in presenza dei relativi presupposti.

Autostrade avrà il diritto di verificare, anche tramite l'Ente di Monitoraggio Prezzi, attraverso richieste di documenti e accertamenti presso l'AdS ed il gestore, la veridicità delle comunicazioni inviate dall'Affidatario ed il rispetto, da parte di quest'ultimo, degli impegni di cui al presente punto A.2.

A.3.) si impegna, per tutta la durata dell'affidamento, in ogni caso:

(i) ad assicurare prezzi competitivi, rispetto all'offerta autostradale ed extra-autostradale, nell'interesse ed a tutela del consumatore finale, nonché ad adottare le politiche di prezzo e gli strumenti di monitoraggio eventualmente indicati in sede di Offerta Vincolante.

Conseguentemente, l'Affidatario è tenuto:

- a comunicare a Autostrade, anche in via telematica, con adeguata tempestività, tutte le informazioni, ivi incluse – ove rilevanti - quelle sui prezzi consigliati e sui prezzi praticati al pubblico nell'Area di Servizio, che siano necessarie per consentire a Autostrade, anche per il tramite dell'Ente Monitoraggio Prezzi, di verificare il rispetto degli impegni di cui al precedente punto (i);
- a monitorare costantemente il rispetto, da parte del gestore o della struttura aziendale addetta al punto vendita dell'AdS, degli impegni di cui al precedente punto (i);
- a promuovere ed adottare tempestivamente tutte le iniziative ed azioni, previste dalla legge o dai contratti vigenti, volte ad ottenere il rispetto, da parte del gestore o della struttura aziendale addetta al punto vendita dell'AdS, degli impegni di cui al precedente punto (i).

Autostrade avrà il diritto di verificare, anche tramite l'Ente di Monitoraggio Prezzi, attraverso richieste di documenti e accertamenti presso l'AdS, la veridicità delle comunicazioni inviate dall'Affidatario ed il rispetto, da parte di quest'ultimo, degli impegni di cui al presente punto (i).

b) l'Affidatario è tenuto ad, ove prevista in sede di Offerta Vincolante,

adottare sul PdV le medesime campagne promozionali, in essere sulla rete extra-autostradale, relative alle politiche di prezzo così come dichiarato nell'Offerta Vincolante.

Conseguentemente, l'Affidatario è tenuto:

- a comunicare a Autostrade con adeguata tempestività, tutte le informazioni relative alla campagna promozionale di cui al precedente punto b), che siano necessarie per consentire a Autostrade, anche per il tramite dell'Ente Monitoraggio Prezzi, di verificare l'attuazione della campagna nell'Area di Servizio;
- i) Autostrade avrà il diritto di verificare, anche tramite l'Ente di Monitoraggio Prezzi, attraverso richieste di documenti e accertamenti presso l'AdS, la veridicità delle comunicazioni inviate dall'Affidatario ed il rispetto, da parte di quest'ultimo, degli impegni di cui al presente punto.
- c) Tutte le informazioni relative ai prezzi consigliati ed alle politiche di prezzo, ivi incluse le campagne promozionali, inerenti gli impegni eventualmente assunti, in sede di Offerta Vincolante, ai sensi delle precedenti lett. a) e b), che saranno comunicate dall'Affidatario a Autostrade in virtù di quanto previsto dalla presente Convenzione, con la sola eccezione dei dati sui prezzi praticati sull'AdS assoggettati alle previsioni di cui al par. 2.2. della Convenzione, saranno mantenute assolutamente riservate e non ne verrà data alcuna pubblicità.
- d) (i) Nel caso in cui Autostrade, anche per il tramite dell'Ente di Monitoraggio, riscontri che l'Affidatario consiglia su PdV o al relativo gestore, ove presente, anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedente lettera a), un prezzo superiore al Prezzo Consigliato di Riferimento, ne richiederà per iscritto l'allineamento, che l'Affidatario si obbliga ad effettuare immediatamente e, comunque, entro e non oltre 24 ore dalla data di ricevimento della richiesta da parte di Autostrade.
- (ii) Nel caso in cui Autostrade, anche per il tramite dell'Ente di Monitoraggio, riscontri che l'Affidatario consiglia al gestore, anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedente lettera a), un prezzo superiore al Prezzo Consigliato di Riferimento troveranno, inoltre, applicazione, per ogni singola violazione riscontrata, le penali di cui all'art. 8.1 della presente Convenzione, salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.

(iii) Nel caso in cui l'Affidatario non ottemperi tempestivamente, per almeno sei volte nell'arco di 12 mesi, alle richieste di Autostrade di cui al precedente punto (i), quest'ultima avrà la facoltà di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., ferma restando l'applicazione delle penali di cui al precedente punto (ii) e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.

(iv) Nel caso in cui Autostrade riscontri, anche per il tramite dell'Ente di Monitoraggio, per almeno 12 volte nell'arco di 12 mesi, anche per uno solo dei prodotti di cui alla precedente lettera a), che l'Affidatario consiglia un prezzo superiore al Prezzo Consigliato di Riferimento avrà la facoltà di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., ferma restando l'applicazione delle penali di cui al precedente punto (ii) e la facoltà di risoluzione per i casi di cui al precedente punto (iii) e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.

(v) Nel caso in cui Autostrade, anche per il tramite dell'Ente di Monitoraggio, riscontri che l'Affidatario non adotta, anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedente lettera a), gli strumenti di monitoraggio eventualmente indicati in sede di Offerta Vincolante ai sensi della precedente lett. a), punto A.1., troveranno applicazione, per ogni singola violazione riscontrata, le penali di cui all'art. 8.1 della presente Convenzione, salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.

(vi) Nel caso in cui l'Affidatario non ottemperi, anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedente lettera a), tempestivamente e correttamente: (I) agli obblighi di trasmissione o integrazione dell'elenco dei punti vendita di cui al precedente punto A1); (II) agli obblighi di comunicazione a Autostrade del prezzo consigliato al gestore dell'AdS o del Prezzo Consigliato di Riferimento o dei prezzi consigliati in relazione ai punti vendita extra-autostradali approvati ai sensi del precedente punto A.1), troveranno applicazione le penali di cui al successivo articolo 8.1., salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.

(vii) Nel caso in cui l'Affidatario non ottemperi, anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedente lettera a), tempestivamente e correttamente, per almeno 12 volte, nell'arco di 12 mesi, agli obblighi di comunicazione a Autostrade del prezzo consigliato sul PdV ovvero al

relativo gestore, ove presente, e/o del Prezzo Consigliato di Riferimento e/o dei prezzi consigliati in relazione ai punti vendita extra-autostradali approvati ai sensi del precedente punto A.1), Autostrade avrà la facoltà di risolvere la presente Convenzione, ai sensi dell'articolo 1456, c.c., ferma restando l'applicazione delle penali di cui ai precedenti comma e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.

e) (i) Nel caso in cui l'Affidatario, con riferimento alle previsioni di cui alla precedente lettera A.2), punto (2), non dia attuazione tempestivamente e correttamente, per fatto imputabile all'Affidatario stesso, agli impegni eventualmente assunti in sede di Offerta Vincolante in relazione agli accordi di prezzo massimo praticato al pubblico o alle altre pattuizioni con il gestore o agli altri impegni eventualmente assunti in sede di Offerta Vincolante aventi quale effetto l'individuazione di un massimale di prezzo praticabile nell'AdS, e/o nel caso in cui non trasmetta a Autostrade copia dei suddetti accordi/pattuizioni/impegni, troveranno applicazione le penali di cui al successivo articolo 8.1., fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno e la facoltà di Autostrade di risolvere la presente Convenzione, ai sensi dell'articolo 1456, c.c.

(ii) Nel caso in cui l'Affidatario non ottemperi, anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedente lettera a), tempestivamente e correttamente, per fatto imputabile all'Affidatario stesso, agli obblighi di comunicazione a Autostrade, anche per il tramite del proprio gestore, del prezzo praticato al pubblico nell'AdS di cui alla precedente lettera A.2), punto (2), troveranno applicazione le penali di cui al successivo articolo 8.1., salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno e ferma restando la facoltà di Autostrade di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'articolo 1456, c.c. in caso di reiterata inottemperanza.

(iii) Nel caso in cui l'Affidatario non ottemperi, anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedente lettera (a), tempestivamente e correttamente, agli obblighi di monitoraggio e/o agli obblighi di intervento nei confronti del gestore o della propria struttura aziendale di cui alla precedente lettera A.2), punto (2), troveranno applicazione le penali di cui al successivo articolo 8.1., salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno e ferma restando la facoltà di Autostrade di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'articolo 1456, c.c., in caso di reiterata inottemperanza.

f) (i) Nel caso in cui Autostrade, anche per il tramite dell'Ente di Monitoraggio, riscontri che l'Affidatario pratica al pubblico, anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedente lettera (a), un prezzo superiore al prezzo massimo eventualmente indicato nell'Offerta Vincolante ai sensi della precedente lett. a), A.2, punto (1), ne richiederà per iscritto l'allineamento, che l'Affidatario si obbliga ad effettuare immediatamente e, comunque, entro e non oltre 24 ore dalla data di ricevimento della richiesta da parte di Autostrade.

(ii) Nel caso in cui Autostrade, anche per il tramite dell'Ente di Monitoraggio, riscontri che l'Affidatario pratica al pubblico, anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedente lettera (a), un prezzo superiore al prezzo massimo eventualmente indicato nell'Offerta Vincolante ai sensi della precedente lett. a), A.2, punto (1), troveranno, inoltre, applicazione, per ogni singola violazione riscontrata, le penali di cui all'art. 8.1 della presente Convenzione, salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.

(iii) Nel caso in cui l'Affidatario non ottemperi tempestivamente, per almeno sei volte nell'arco di 12 mesi, alle richieste di Autostrade di cui al precedente punto (i), della presente lett. f), quest'ultima avrà la facoltà di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., ferma restando l'applicazione delle penali di cui al precedente punto (ii) della presente lett. f) e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.

(iv) Nel caso in cui Autostrade, anche per il tramite dell'Ente di Monitoraggio, riscontri per almeno 12 volte nell'arco di 12 mesi, anche per uno solo dei prodotti di cui alla precedente lettera a), che l'Affidatario pratica al pubblico, un prezzo superiore al prezzo massimo eventualmente indicato nell'Offerta Vincolante ai sensi della precedente lett. a), A.2, punto (1), avrà la facoltà di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., ferma restando l'applicazione delle penali di cui al precedente punto (ii) e la facoltà di risoluzione per i casi di cui al precedente punto (iii) e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.

(v) Nel caso in cui Autostrade, anche per il tramite dell'Ente di Monitoraggio, riscontri che l'Affidatario non adotta, anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedente lettera (a), gli strumenti di

monitoraggio eventualmente indicati in sede di Offerta Vincolante ai sensi della precedente lett. a), A.2, punto (1), troveranno applicazione, per ogni singola violazione riscontrata, le penali di cui all'art. 8.1 della presente Convenzione, salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.

(vi) Nel caso in cui l'Affidatario non ottemperi, anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedente lettera a), tempestivamente e correttamente, agli obblighi di comunicazione a Autostrade del prezzo praticato al pubblico nell'AdS eventualmente indicati in sede di Offerta Vincolante ai sensi della precedente lettera (a), A.2, punto (1), troveranno applicazione le penali di cui al successivo articolo 8.1., salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.

(vii) Nel caso in cui l'Affidatario non ottemperi, anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedente lettera a), tempestivamente e correttamente, per almeno 12 volte nell'arco di 12 mesi, agli obblighi di comunicazione del prezzo praticato al pubblico nell'AdS eventualmente indicati in sede di Offerta Vincolante ai sensi della precedente lettera (a), A.2, punto (1), Autostrade avrà la facoltà di risolvere la presente Convenzione, ai sensi dell'articolo 1456, c.c., ferma restando l'applicazione delle penali di cui ai precedenti comma e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.

g) (i) Nel caso in cui Autostrade, anche per il tramite dell'Ente di Monitoraggio, riscontri che l'Affidatario non ottempera, anche per una sola tipologia di prodotti di cui alle precedenti letteraa), agli impegni di cui al precedente punto A.3) di assicurare prezzi competitivi, rispetto all'offerta autostradale ed extra-autostradale, nell'interesse ed a tutela del consumatore finale, e, in particolare, di adottare le politiche di prezzo e gli strumenti di monitoraggio indicati in sede di Offerta Vincolante, troveranno applicazione le penali di cui al successivo articolo 8.1., salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno e ferma restando la facoltà di Autostrade di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'articolo 1456, c.c., in caso di reiterata inottemperanza.

(ii) Nel caso in cui Autostrade, anche per il tramite dell'Ente di Monitoraggio, riscontri che l'Affidatario non ottempera, anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedenti lettera (a), correttamente e tempestivamente, agli impegni: (I) di comunicazione delle informazioni

necessarie per consentire a Autostrade il rispetto degli obblighi di cui alla precedente lettera (a), punto A.3); (II) di monitoraggio e intervento di cui alla precedente lettera (a), punto A.3), troveranno applicazione le penali di cui al successivo articolo 8.1., salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno e ferma restando la facoltà di Autostrade di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'articolo 1456, c.c., in caso di reiterata inottemperanza.

- h) L'Affidatario si impegna, in virtù di quanto dichiarato in sede di Offerta Vincolante, ad adottare misure e/o strumenti di monitoraggio al fine di rendere visibili i prezzi praticati al pubblico nell'AdS dei prodotti carburanti attraverso sito web di Autostrade e/o dispositivi di informazione esistenti lungo la rete autostradale (ad esempio, i cd. "Benzacartelloni") nonché al fine di verificare la corrispondenza dei prezzi pubblicati su tali dispositivi e quelli effettivamente praticati sul PdV dell'Area di servizio. Troveranno applicazione le penali di cui al successivo articolo 8.1., salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.

3.3.1.3 Ente Monitoraggio Prezzi Oil

- (c) Le Parti, in virtù di quanto previsto al precedente par. 3.3.1.2, convengono e si danno reciprocamente atto che Autostrade affiderà ad un terzo, l'Ente di Monitoraggio Prezzi, scelto da Autostrade tra primarie società del settore, attraverso idonee procedure di selezione:

- viii) in relazione agli impegni assunti dall'Affidatario ai sensi del precedente art. 3.3.1.2, lett. (a), punto A.1), l'incarico, tra l'altro, di: (i) verificare, anche nel corso dell'affidamento, la sussistenza dei requisiti previsti per i punti vendita comunicati dall'Affidatario; (ii) individuare, in conformità alle previsioni di cui al precedente art. 3.3.1.2, i punti vendita, aventi le caratteristiche contrattualmente previste, sulla base dei quali calcolare il Prezzo Consigliato di Riferimento; (iii) verificare il rispetto da parte dell'Affidatario degli impegni di cui al precedente art. 3.3.1.2, lett. (a), punto A.1), anche attraverso richieste di documenti e accertamenti presso l'AdS e i gli anzidetti punti vendita;
- ix) in relazione agli impegni assunti dall'Affidatario ai sensi del precedente art. 3.3.1.2, lettere (a), punti A.2) e A.3), e (b), l'incarico, tra l'altro, di verificare il rispetto da parte dell'Affidatario degli impegni

di cui al precedente art. 3.3.1.2, lettere (a), punti A.2) e A.3), e (b), anche attraverso richieste di documenti e accertamenti presso l'AdS e i gli anzidetti punti vendita;

(b) Autostrade sceglierà l'Ente di Monitoraggio Prezzi, nel rispetto di quanto previsto alla precedente lettera (a) nonché delle seguenti condizioni:

v) l'Ente di Monitoraggio Prezzi dovrà garantire la necessaria indipendenza, con riferimento alla posizione delle Parti;

vi) Autostrade comunicherà all'Affidatario, per sua opportuna conoscenza, a mezzo raccomandata a.r. o tramite PEC, l'intervenuta individuazione dell'Ente di Monitoraggio Prezzi, al quale provvedere a conferire il relativo incarico; l'Ente di Monitoraggio Prezzi non potrà iniziare la propria attività prima che siano trascorsi 15 giorni dal ricevimento, da parte dell'Affidatario, della predetta comunicazione.

(c) Nell'espletamento dell'incarico affidatogli e per i fini di cui al precedente art. 3.3.1.2., l'Ente di Monitoraggio Prezzi avrà il diritto (i) di effettuare, nell'AdS e nei punti vendita extra-autostradali di cui al precedente art. 3.3.1.2, lett. (a), punto A.1) e lett. (b), nel rispetto della Convenzione e della legislazione vigente, le attività di verifica, rilevazione, accertamento e controllo previste dalla Convenzione stessa, e (ii) di richiedere all'Affidatario, nel rispetto della Convenzione e della legislazione vigente, le informazioni e i documenti previsti dalla Convenzione stessa, che l'Affidatario sarà tenuto a trasmettergli tempestivamente.

(d) Resta inteso e, in particolare, verrà previsto nell'incarico, che:

vii) qualora sulla base delle verifiche effettuate dall'Ente Monitoraggio Prezzi ai sensi delle precedenti previsioni, Autostrade abbia contestato per iscritto all'Affidatario il mancato rispetto, da parte dell'Affidatario, di uno o più degli impegni previsti dal precedente art. 3.3.1.2., quest'ultimo, entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della relativa contestazione, potrà comunicare per iscritto a Autostrade e all'Ente di Monitoraggio Prezzi, anche a mezzo PEC, eventuali osservazioni in ordine al contenuto delle verifiche effettuate dall'Ente stesso, fornendo ogni utile precisazione e specificazione in proposito, restando inteso che l'effettuazione delle osservazioni non sospenderà, in nessun caso, l'efficacia e l'applicazione delle previsioni

di cui al precedente articolo 3.3.1.2., se non a seguito di apposita comunicazione scritta dell'Ente di Monitoraggio;

viii) a seguito del ricevimento delle osservazioni, l'Ente di Monitoraggio dieci giorni dalla scadenza del termine indicato alla lettera (d), punto i), potrà tenere conto delle osservazioni dell'Affidatario e di Autostrade nella misura che riterrà opportuna, fornendo per iscritto un'adeguata illustrazione delle motivazioni poste a fondamento dell'eventuale accoglimento o reiezione delle stesse;

ix) l'Ente di Monitoraggio Prezzi ha il diritto di ottenere dalle Parti la più ampia collaborazione, al fine di facilitare la puntuale esecuzione dell'incarico affidato allo stesso;

le determinazioni finali dell'Ente di Monitoraggio Prezzi in ordine alle verifiche dallo stesso Ente effettuate ai sensi dell'incarico ricevuto, comunicate alle Parti in conformità alle precedenti disposizioni, dovranno ritenersi definitive e vincolanti per le Parti stesse, salvo il tempestivo ricorso alla procedura di arbitraggio di cui al successivo par. 3.3.1.4 e nei limiti del ricorso stesso.

3.3.1.4 L'Arbitratore nel Monitoraggio PrezziOil

- (a) Qualora Autostrade ovvero l'Affidatario intenda contestare le determinazioni finali dell'Ente di Monitoraggio Prezzi di cui (A) al precedente art. 3.3.1.3, lett. (d) punto (ii), in rapporto all'applicazione delle penali o all'accertamento degli inadempimenti di cui al precedente art. 3.3.1.2., ovvero, (B) al precedente art. 3.3.1.2., lett. (a), punto A.1, dovrà ricorrere, con un unico atto, alla procedura di arbitraggio di cui al successivo art. (b), entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. In mancanza, resterà fermo quanto comunicato dall'Ente (A) ai sensi del precedente par. 3.3.1.3, lett. (d), punto (ii), ovvero, (B) ai sensi del precedente par. 3.3.1.2, lett. (a), punto A.1).
- (b) L'Arbitratore cui sarà deferita ogni decisione in merito alla contestazione sarà scelto di comune accordo da Autostrade e dall'Affidatario; in mancanza di accordo, sarà prescelto dall'Affidatario nell'ambito di una lista di almeno tre soggetti indicati da Autostrade tra primarie società o professionisti o esperti del settore, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento, da parte dell'Affidatario stesso, di apposito invito in tal senso di Autostrade. Qualora l'Affidatario non prescelga, nel predetto termine, l'Arbitratore, questi sarà nominato da Autostrade, nell'ambito della

predetta lista.

- (c) L'Arbitratore procederà nel rispetto del contraddittorio tra le Parti ed assumerà le proprie decisioni con equo apprezzamento, confermando o meno quanto verificato, rilevato ed indicato da parte dell'Ente di Monitoraggio Prezzi, entro e non oltre 30 giorni dalla nomina. Le decisioni dell'Arbitratore non potranno essere oggetto di impugnazione.
- (d) I costi relativi al procedimento di cui al presente paragrafo seguiranno il principio della soccombenza, salvo diversa determinazione dell'Arbitratore.

Allegato A – A5 Convenzioni Di Servizio Relative Agli Affidamenti Decorrenti Dal 2017

3.3.1.2 Prezzi Oil

i) Con riferimento:

- **alla benzina senza piombo erogata con modalità servito e self service pre e post pay;**
- **al gasolio per autotrazione erogato con modalità servito self service pre e post pay;**
- **al gpl per autotrazione (ove presente);**
- **al metano per autotrazione (ove presente):**

A.1.1) l’Affidatario, nell’interesse del consumatore finale si impegna, per tutta la durata dell’affidamento, affinché il prezzo consigliato dall’Affidatario sul PdV dell’Area di Servizi oil (“Prezzo Consigliato sul PdV” o “PCP”, al netto, dunque, degli eventuali sconti, riduzioni e promozioni, rispetto al prezzo consigliato di listino o di rete, applicati dall’Affidatario stesso nell’ambito del rapporto contrattuale con il gestore del medesimo PdV), per ciascun prodotto e per ciascuna modalità di erogazione di cui alla precedente lettera (a), non sia superiore al “Prezzo Consigliato di Riferimento” o “PCR”, con ciò intendendosi la media aritmetica dei “Singoli Prezzi Consigliati”, per ciascun prodotto e per ciascuna modalità di erogazione di cui alla precedente lettera (a), su ciascuno dei “Punti Vendita Extra-autostradali” (o “PVE”) individuati ai sensi del successivo punto A.1.2., al netto, dunque, degli eventuali sconti, riduzioni e promozioni, rispetto al prezzo consigliato di listino o di rete, applicati dall’Affidatario nell’ambito del rapporto contrattuale con i singoli gestori dei suddetti PVE, calcolata giorno per giorno per il tramite dell’Ente Monitoraggio Prezzi di seguito individuato.

Qualora l’Affidatario utilizzi contratti di commissione o analoghi (che non prevedono il ricorso allo strumento del prezzo consigliato e siano tali da avere quale effetto l’individuazione, da parte dell’Affidatario stesso, dei prezzi da praticare sui punti vendita), ai fini delle precedenti pattuizioni e dell’individuazione del PCP e del PCR si farà riferimento al prezzo da

praticarsi sul PdV dell'Area di Servizio e sui PVE, per ciascun prodotto e per ciascuna modalità di erogazione di cui alla precedente lett. (a), così come indicato dall'Affidatario alla controparte nell'ambito del relativo rapporto contrattuale, ferme restando tutte le altre disposizioni.

L'Affidatario nell'interesse del consumatore finale si impegna, per tutta la durata dell'affidamento, al rispetto del massimo differenziale dei Prezzi Consigliati sul PdV (e, quindi, nei casi di utilizzo di contratti di commissione o analoghi, i prezzi da praticarsi sul PdV) in modalità self (pre-pay e/o post –pay)-servito in relazione a ciascun prodotto erogato sul PdV dell'AdS dichiarato in sede di Offerta Vincolante.

Resta inteso che, nei casi di cui al successivo punto A.1.2.), lett. (a) e (b), ai fini delle precedenti pattuizioni e di tutte le relative previsioni convenzionali si farà riferimento, in assenza del PCR, al "Prezzo Consigliato Convenzionale" (o "PCC") individuato ai sensi del successivo punto A.1.2. e della relativa Appendice PCC.

A.1.2.) I Punti Vendita Extra-autostradali di cui sopra verranno individuati nel seguente modo:

- ix) l'Affidatario, almeno 30 giorni prima dell'Attivazione Temporanea del Servizio, dovrà trasmettere a Autostrade, indicandone ubicazione e caratteristiche, l'elenco di almeno 20 punti vendita extra-autostradali, gestiti indirettamente dall'Affidatario stesso e/o per i quali utilizzi contratti di commissione o analoghi, che (i) siano ad alta gravitazione e con caratteristiche analoghe rispetto a quelli autostradali e (ii) ricadano nella provincia in cui si trova l'Area di Servizio o, in mancanza, in aree progressivamente limitrofe, nel rispetto dei criteri tecnici, statistici e di mercato definiti dall'Ente Monitoraggio Prezzi ai sensi delle successive previsioni;
- x) Autostrade, entro 20 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, verificherà, anche per il tramite dell'Ente Monitoraggio Prezzi (come di seguito individuato), in relazione ai punti vendita comunicati, la sussistenza dei requisiti sopra indicati e comunicherà per iscritto la propria approvazione; in caso di approvazione di un numero di punti vendita inferiore a 20, l'Affidatario, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di Autostrade, dovrà integrare l'elenco indicando ulteriori punti vendita che presentino le anzidette caratteristiche per la relativa approvazione.

Qualora si addivenga all'approvazione di almeno 20 punti vendita, questi costituiranno i Punti Vendita Extra-autostradali ai sensi e per gli effetti dei precedenti punti A.1.1. e A.1.2. Laddove non sia oggettivamente possibile individuare 20 punti vendita aventi le anzidette caratteristiche, le parti attribuiscono sin d'ora all'Ente Monitoraggio Prezzi la facoltà di individuare - secondo criteri tecnici, statistici e di mercato obiettivi, adeguati e pertinenti, previamente comunicati alle parti, e nel contraddittorio tra le parti stesse - un numero adeguato di punti vendita extra-autostradali gestiti indirettamente dall'Affidatario, anche al di fuori della provincia di riferimento, che presentino caratteristiche analoghe rispetto a quelli autostradali; le determinazioni finali dell'Ente di Monitoraggio Prezzi, comunicate per iscritto alle Parti, dovranno ritenersi definitive e vincolanti per le Parti stesse, salvo il tempestivo ricorso alla procedura di arbitraggio di cui al successivo par. 3.3.1.4 e nei limiti del ricorso stesso. Qualora si addivenga all'approvazione di un numero adeguato di punti vendita, questi costituiranno i Punti Vendita Extra-autostradali ai sensi e per gli effetti del precedente punto A.1.1.

Nei casi in cui **(a)** l'Affidatario non gestisca direttamente o indirettamente, neanche attraverso contratti di comodato, commissione o di altra tipologia, un numero adeguato di punti vendita extra-autostradali che presentino caratteristiche analoghe rispetto a quelli autostradali o **(b)** l'Ente Monitoraggio Prezzi abbia individuato ed approvato ai sensi della Convenzione, in relazione all'Area di Servizio, un numero adeguato di punti vendita extra-autostradali, gestiti direttamente o indirettamente dall'Affidatario, che presentino caratteristiche analoghe rispetto a quelli autostradali ma non sia possibile procedere, per uno o più giorni, al calcolo del relativo PCR nel rispetto della Convenzione stessa (come meglio precisato nell'Appendice PCC), si considererà quale "Prezzo Consigliato di Riferimento", ai sensi e per gli effetti del precedente punto A.1.1. e di tutte le relative previsioni convenzionali, il "Prezzo Consigliato Convenzionale" (o "PCC") individuato, per valore e periodo di validità, dall'Ente Monitoraggio Prezzi secondo le regole ed i criteri tecnici, statistici e di mercato rispettivamente indicati, per le diverse ipotesi considerate, nella predetta Appendice PCC; a tal fine, le Parti attribuiscono sin d'ora al predetto Ente di Monitoraggio Prezzi la facoltà di procedere, in contraddittorio tra le stesse, alla raccolta dei dati e delle informazioni ed al calcolo del PCC in conformità ai predetti criteri e

secondo le ulteriori metodologie operative determinate e comunicate, tempo per tempo, dall'Ente stesso in conformità alle previsioni dell'Appendice PCC; le determinazioni finali dell'Ente di Monitoraggio Prezzi, comunicate per iscritto alle Parti, dovranno ritenersi definitive e vincolanti per le Parti stesse, salvo il tempestivo ricorso alla procedura di arbitraggio di cui al successivo par. 3.3.1.4 e nei limiti del ricorso stesso.

A.1.3.) Al fine di consentire ad Autostrade, anche per il tramite dell'Ente Monitoraggio Prezzi, di verificare il rispetto dell'impegno di cui ai precedenti punti A.1.1. e A.1.2., l'Affidatario è tenuto a comunicare ad Autostrade, anche in via telematica, giorno per giorno:

- (i) il Prezzo Consigliato sul PdV(e, quindi, nei casi di utilizzo di contratti di commissione o analoghi, il prezzo da praticarsi sul PdV), in relazione a ciascun prodotto ed a ciascuna modalità di erogazione di cui alla precedente lettera (a);
- (ii) i Singoli Prezzi Consigliati relativi a ciascuno dei Punti Vendita Extra-autostradali di cui al precedente punto A.1.2. (e, quindi, nei casi di utilizzo di contratti di commissione o analoghi, il prezzo da praticarsi sui PVE);

Autostrade avrà il diritto di verificare, anche tramite l'Ente di Monitoraggio Prezzi, attraverso richieste di documenti e accertamenti presso l'AdS e i punti vendita extra-autostradali, come sopra individuati, la veridicità delle comunicazioni inviate dall'Affidatario ed il rispetto, da parte di quest'ultimo, degli impegni di cui ai precedenti punti A.1.1. e A.1.2. , anche con riferimento agli impegni dichiarati e agli strumenti di monitoraggio eventualmente indicati in sede di Offerta Vincolante, ottenendo, pertanto, copia di tutti i documenti, i dati e le informazioni inerenti il Prezzo Consigliato sul PdV e i Singoli Prezzi Consigliati (quali, ad es., prezzi di listino o di rete, sconti, riduzioni o promozioni applicati nel rapporto col gestore, fatture di vendita e di conguaglio relative ai prodotti ceduti al gestore e relativi fogli o riepiloghi di calcolo, rendiconti dei commissionari). Resta, pertanto, inteso che nei casi in cui (1) Autostrade riscontri, anche ex post per il tramite dell'Ente Monitoraggio Prezzi, che il prezzo comunicato giornalmente dall'Affidatario ai sensi del precedente punto (i) non corrisponde all'effettivo PCP e/o che i prezzi comunicati giornalmente dall'Affidatario ai sensi del precedente punto (ii) non corrispondono agli effettivi Singoli Prezzi Consigliati dei medesimi

giorni, oppure, (2) Autostrade non riceva dall'Affidatario tutti i dati, le informazioni e i documenti di pertinenza dell'Affidatario – di cui alle precedenti previsioni – necessari per la determinazione giorno per giorno degli effettivi PCP e/o degli effettivi Singoli Prezzi Consigliati, si considereranno senz'altro inadempiti, da parte dell'Affidatario, i relativi obblighi di comunicazione, a prescindere dal fatto che, per i medesimi giorni, si proceda, ai sensi del precedente punto A.1.2. ed in rapporto al differente impegno di cui al richiamato punto A.1.1., alla determinazione e all'applicazione dei relativi PCC.

A.1.4.) l'Affidatario si impegna, per tutta la durata dell'affidamento, ad adottare le misure e gli strumenti di monitoraggio sui prezzi praticati dal gestore del PdV dell'Area di Servizio e gli strumenti e le modalità di comunicazione, così come eventualmente indicato in sede di Offerta Vincolante;

A.2.) l'Affidatario si obbliga, inoltre, a dare attuazione, dall'Attivazione Temporanea del Servizio e sino al termine indicato in sede di Offerta Vincolante:

(1) agli impegni eventualmente assunti in tale sede dall'Affidatario in ordine (i) al prezzo massimo da praticare al pubblico sull'AdS e (ii) ai relativi strumenti di monitoraggio e/o

(2) agli impegni eventualmente assunti in sede di Offerta Vincolante in relazione (i) agli accordi di prezzo massimo praticato al pubblico o alle altre pattuizioni/impegni con il gestore aventi quali effetto l'individuazione di un massimale di prezzo praticabile nell'AdS e (ii) ai relativi strumenti di monitoraggio.

A tal fine, l'Affidatario si impegna:

- a trasmettere tempestivamente ad Autostrade, laddove non prodotti già con l'Offerta Vincolante, copia degli accordi di prezzo massimo praticato al pubblico o delle altre pattuizioni/impegni con il gestore del PdV dell'Area di Servizio aventi quali effetto l'individuazione di un massimale di prezzo praticabile nell'AdS, così come vigenti tempo per tempo;

- a trasmettere ad Autostrade, giorno per giorno, anche per via telematica, direttamente o per il tramite del proprio gestore, i prezzi praticati al pubblico nell'Area di Servizio;

- a monitorare costantemente il rispetto, da parte del gestore e/o della propria struttura aziendale addetta al PdV, degli anzidetti accordi/pattuizioni/impegni, per tutta la loro durata, avvalendosi degli strumenti di monitoraggio eventualmente indicati in sede di Offerta Vincolante;

- a promuovere ed adottare tempestivamente tutte le iniziative ed azioni anche giudiziali, previste dalla legge o dai predetti accordi/pattuizioni/impegni, volte ad ottenere il rispetto di questi ultimi da parte del gestore, ivi inclusa la risoluzione del rapporto contrattuale con quest'ultimo in presenza dei relativi presupposti.

Autostrade avrà il diritto di verificare, anche tramite l'Ente di Monitoraggio Prezzi, attraverso richieste di documenti e accertamenti presso l'AdS ed il gestore, la veridicità delle comunicazioni inviate dall'Affidatario ed il rispetto, da parte di quest'ultimo, degli impegni di cui al presente punto A.2, ottenendo, pertanto, copia di tutti i documenti inerenti i prezzi praticati sul PdV dell'Area di Servizio e, comunque, tutti gli ulteriori dati, informazioni e documenti di pertinenza dell'Affidatario necessari o utili per verificare il rispetto degli impegni, di cui al presente punto A.2, assunti dall'Affidatario in sede di Offerta Vincolante.

A.3.) l'Affidatario si impegna, per tutta la durata dell'affidamento, in ogni caso:

- (i) ad assicurare prezzi competitivi, rispetto all'offerta autostradale ed extra-autostradale, nell'interesse ed a tutela del consumatore finale, nonché ad adottare le politiche di prezzo e gli strumenti di monitoraggio eventualmente indicati in sede di Offerta Vincolante.

Conseguentemente, l'Affidatario è tenuto:

- a comunicare a Autostrade, anche in via telematica, con adeguata tempestività, tutte le informazioni, ivi incluse – ove rilevanti - quelle sui prezzi consigliati e sui prezzi praticati al pubblico nell'Area di Servizio e sulla rete extra-autostradale, che siano necessarie per consentire a Autostrade, anche per il tramite dell'Ente Monitoraggio Prezzi, di verificare il rispetto degli impegni di cui al precedente punto (i);

- a monitorare costantemente il rispetto, da parte del gestore o della struttura aziendale addetta al punto vendita dell'AdS, degli impegni di cui al precedente punto (i);

- a promuovere ed adottare tempestivamente tutte le iniziative ed azioni, previste dalla legge o dai contratti vigenti, volte ad ottenere il rispetto, da parte del gestore o della struttura aziendale addetta al punto vendita dell'AdS, degli impegni di cui al precedente punto (i).

Autostrade avrà il diritto di verificare, anche tramite l'Ente di Monitoraggio Prezzi, attraverso richieste di documenti e accertamenti presso l'AdS, la veridicità delle comunicazioni inviate dall'Affidatario ed il rispetto, da parte di quest'ultimo, degli impegni di cui al presente punto (i), ottenendo, pertanto, copia di tutti i documenti inerenti i prezzi sul PdV dell'Area di Servizio e sulla rete extra-autostradale egli ulteriori dati e informazioni di pertinenza dell'Affidatario necessari o utili per verificare il rispetto degli impegni, di cui al presente punto A.3, assunti dall'Affidatario con la Convenzione e in sede di Offerta Vincolante.

j) l'Affidatario è tenuto ad attuare sul PdV dell'AdS le medesime iniziative promozionali relative alle politiche di prezzo adottate sulla rete extra-autostradale nonché, ove previsto in sede di Offerta Vincolante, le ulteriori iniziative promozionali relative alle politiche di prezzo che riguardino specificamente le aree di servizio autostradali.

ii) Conseguentemente, l'Affidatario è tenuto, nei predetti casi:

iii) - a comunicare a Autostrade con adeguata tempestività, tutte le informazioni relative alle campagne promozionali di cui al presente punto b), che siano necessarie per consentire a Autostrade, anche per il tramite dell'Ente Monitoraggio Prezzi, di verificare l'attuazione delle campagne nell'Area di Servizio; Autostrade, inoltre, avrà il diritto di verificare, anche tramite l'Ente di Monitoraggio Prezzi, attraverso richieste di documenti e accertamenti presso l'AdS, la veridicità delle comunicazioni inviate dall'Affidatario ed il rispetto, da parte di quest'ultimo, degli impegni di cui al presente punto b).

k) Tutte le informazioni relative ai prezzi consigliati ed alle politiche di prezzo, ivi incluse le campagne promozionali, inerenti gli impegni

eventualmente assunti, in sede di Offerta Vincolante, ai sensi delle precedenti lett. a) e b), che saranno comunicate dall'Affidatario a Autostrade in virtù di quanto previsto dalla presente Convenzione, con la sola eccezione dei dati sui prezzi praticati sull'AdS assoggettati alle previsioni di cui al par. 2.2. della Convenzione, saranno mantenute assolutamente riservate e non ne verrà data alcuna pubblicità.

- l) (i) Nel caso in cui Autostrade, anche per il tramite dell'Ente di Monitoraggio, riscontri che (1) il Prezzo Consigliato sul PdV (come sopra inteso anche nel caso di utilizzo di contratti di commissione o analoghi), anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedente lettera a), è superiore al PCR (come sopra inteso, anche nel caso di utilizzo di contratti di commissione o analoghi) oppure, nei casi previsti, al PCC determinato dall'EMP, (2) il massimo differenziale dei Prezzi Consigliati sul PdV (e, quindi, nei casi di utilizzo di contratti di commissione o analoghi, i prezzi da praticarsi sul PdV) in modalità self (pre-pay e/o post –pay)-servito sia superiore rispetto a quanto dichiarato in sede di Offerta Vincolante, ne richiederà per iscritto l'allineamento, che l'Affidatario si obbliga ad effettuare immediatamente e, comunque, entro e non oltre 24 ore dalla data di ricevimento della richiesta da parte di Autostrade.

(ii) Nel caso in cui Autostrade, anche per il tramite dell'Ente di Monitoraggio, riscontri che un dato giorno (1) il Prezzo Consigliato sul PdV (come sopra inteso, anche nel caso di utilizzo di contratti di commissione o analoghi), anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedente lettera a), è superiore al PCR (come sopra inteso, anche nel caso di utilizzo di contratti di commissione o analoghi), oppure, nei casi previsti, al PCC determinato dall'EMP, (2) il massimo differenziale dei Prezzi Consigliati sul PdV (e, quindi, nei casi di utilizzo di contratti di commissione o analoghi, i prezzi da praticarsi sul PdV) in modalità self (pre-pay e/o post –pay)-servito sia superiore rispetto a quanto dichiarato in sede di Offerta Vincolante, troveranno, inoltre, applicazione, per ogni singola violazione riscontrata, le penali di cui all'art. 8.1 della presente Convenzione, salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.

(iii) Nel caso in cui l'Affidatario non ottemperi reiteratamente alle richieste di Autostrade di cui al precedente punto (i), quest'ultima avrà la facoltà di risolvere la presente Convenzione in presenza dei presupposti di cui all'art. 1456 cod. civ., ferma restando l'applicazione delle penali di cui al

precedente punto (ii) e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.

(iv) Nel caso in cui Autostrade riscontri, anche per il tramite dell'Ente di Monitoraggio, per almeno 12 giorni (anche non consecutivi) nell'arco di 12 mesi, anche per uno solo dei prodotti di cui alla precedente lettera a), che il Prezzo Consigliato sul PdV (come sopra inteso anche nel caso di utilizzo di contratti di commissione o analoghi) è superiore al PCR (come sopra inteso, anche nel caso di utilizzo di contratti di commissione o analoghi) oppure, nei casi previsti, al PCC determinato dall'EMP, oltre la soglia dell'1,5% per il self e del 2% per il servito, calcolata sul prezzo al lordo delle tasse, avrà la facoltà di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., ferma restando l'applicazione delle penali di cui al precedente punto (ii) e la facoltà di risoluzione per i casi di cui al precedente punto (iii) e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.

(v) Nel caso in cui Autostrade, anche per il tramite dell'Ente di Monitoraggio, riscontri che l'Affidatario non adotta, anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedente lettera a), gli strumenti di monitoraggio e di comunicazione eventualmente indicati in sede di Offerta Vincolante ai sensi della precedente lett. a), punto A.1.4., troveranno applicazione, per ogni singola violazione riscontrata, le penali di cui all'art. 8.1 della presente Convenzione, salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.

(vi) Nel caso in cui l'Affidatario non ottemperi, anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedente lettera a), tempestivamente e correttamente: (I) agli obblighi di trasmissione o integrazione dell'elenco dei punti vendita di cui ai precedenti punti A.1.2.); (II) agli obblighi giornalieri di comunicazione ad Autostrade del Prezzo Consigliato sul PdV e/odei Singoli Prezzi Consigliati relativi ai Punti Vendita Extra-autostradali di cui al punto A.1.2.), troveranno applicazione le penali di cui al successivo articolo 8.1., salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.

(vii) Nel caso in cui l'Affidatario non ottemperi, anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedente lettera a), tempestivamente e correttamente, per almeno 12 giorni (anche non consecutivi) nell'arco di

12 mesi all'obbligo giornaliero di comunicazione ad Autostrade del Prezzo Consigliato sul PdV (come sopra inteso, anche nel caso di utilizzo di contratti di commissione o analoghi), e/o dei Singoli Prezzi Consigliati relativi ai Punti Vendita Extra-autostradali di cui al precedente punto A.1.2., Autostrade avrà la facoltà di risolvere la presente Convenzione, ai sensi dell'articolo 1456, c.c., ferma restando l'applicazione delle penali di cui al precedente comma e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.

m) (i) Nel caso in cui l'Affidatario, con riferimento alle previsioni di cui alla precedente lettera A.2), punto (2), non dia attuazione tempestivamente e correttamente, per fatto imputabile all'Affidatario stesso, agli impegni eventualmente assunti in sede di Offerta Vincolante in relazione agli accordi di prezzo massimo praticato al pubblico o alle altre pattuizioni con il gestore o agli altri impegni eventualmente assunti in sede di Offerta Vincolante aventi quale effetto l'individuazione di un massimale di prezzo praticabile nell'AdS dal gestore, e/o nel caso in cui non trasmetta a Autostrade copia dei suddetti accordi/pattuizioni/impegni, troveranno applicazione le penali di cui al successivo articolo 8.1., fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno e la facoltà di Autostrade di risolvere la presente Convenzione, ai sensi dell'articolo 1456, c.c.

(ii) Nel caso in cui l'Affidatario non ottemperi, anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedente lettera a), tempestivamente e correttamente, per fatto imputabile all'Affidatario stesso, agli obblighi di comunicazione a Autostrade, anche per il tramite del proprio gestore, del prezzo praticato al pubblico nell'AdS di cui alla precedente lettera A.2), punto (2), troveranno applicazione le penali di cui al successivo articolo 8.1., salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno e ferma restando la facoltà di Autostrade di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'articolo 1456, c.c. in caso di reiterata inottemperanza.

(iii) Nel caso in cui l'Affidatario non ottemperi, anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedente lettera (a), tempestivamente e correttamente, agli obblighi di monitoraggio e/o agli obblighi di intervento nei confronti del gestore di cui alla precedente lettera A.2), punto (2), troveranno applicazione le penali di cui al successivo articolo 8.1., salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno e ferma restando la facoltà

di Autostrade di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'articolo 1456, c.c., in caso di reiterata inottemperanza.

n) (i) Nel caso in cui Autostrade, anche per il tramite dell'Ente di Monitoraggio, riscontri che l'Affidatario pratica al pubblico, anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedente lettera (a), un prezzo superiore al prezzo massimo eventualmente indicato nell'Offerta Vincolante ai sensi della precedente lett. a), A.2, punto (1), ne richiederà per iscritto l'allineamento, che l'Affidatario si obbliga ad effettuare immediatamente e, comunque, entro e non oltre 24 ore dalla data di ricevimento della richiesta da parte di Autostrade.

(ii) Nel caso in cui Autostrade, anche per il tramite dell'Ente di Monitoraggio, riscontri che l'Affidatario pratica al pubblico, anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedente lettera (a), un prezzo superiore al prezzo massimo eventualmente indicato nell'Offerta Vincolante ai sensi della precedente lett. a), A.2, punto (1), troveranno, inoltre, applicazione, per ogni singola violazione riscontrata, le penali di cui all'art. 8.1 della presente Convenzione, salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.

(iii) Nel caso in cui l'Affidatario non ottemperi reiteratamente alle richieste di Autostrade di cui al precedente punto (i), della presente lett. f), quest'ultima avrà la facoltà di risolvere la presente Convenzione in presenza dei presupposti di cui all'art. 1456 cod. civ., ferma restando l'applicazione delle penali di cui al precedente punto (ii) della presente lett. f) e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.

(iv) Nel caso in cui Autostrade, anche per il tramite dell'Ente di Monitoraggio, riscontri per almeno 12 giorni (anche non consecutivi) nell'arco di 12 mesi, anche per uno solo dei prodotti di cui alla precedente lettera a), che l'Affidatario pratica al pubblico un prezzo superiore al prezzo massimo eventualmente indicato nell'Offerta Vincolante ai sensi della precedente lett. a), A.2, punto (1), avrà la facoltà di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., ferma restando l'applicazione delle penali di cui al precedente punto (ii) e la facoltà di risoluzione per i casi di cui al precedente punto (iii) e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.

(v) Nel caso in cui Autostrade, anche per il tramite dell'Ente di Monitoraggio, riscontri che l'Affidatario non adotta, anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedente lettera (a), gli strumenti di monitoraggio eventualmente indicati in sede di Offerta Vincolante ai sensi della precedente lett. a), A.2, punto (1), troveranno applicazione, per ogni singola violazione riscontrata, le penali di cui all'art. 8.1 della presente Convenzione, salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.

(vi) Nel caso in cui l'Affidatario non ottemperi, anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedente lettera a), tempestivamente e correttamente, agli obblighi di comunicazione a Autostrade del prezzo praticato al pubblico nell'AdS eventualmente indicati in sede di Offerta Vincolante ai sensi della precedente lettera (a), A.2, punto (1), troveranno applicazione le penali di cui al successivo articolo 8.1., salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.

(vii) Nel caso in cui l'Affidatario non ottemperi, anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedente lettera a), tempestivamente e correttamente, per almeno 12 giorni (anche non consecutivi) nell'arco di 12 mesi agli obblighi di comunicazione del prezzo praticato al pubblico nell'AdS eventualmente indicati in sede di Offerta Vincolante ai sensi della precedente lettera (a), A.2, punto (1), Autostrade avrà la facoltà di risolvere la presente Convenzione, ai sensi dell'articolo 1456, c.c., ferma restando l'applicazione delle penali di cui ai precedenti comma e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.

o) (i) Nel caso in cui Autostrade, anche per il tramite dell'Ente di Monitoraggio, riscontri che l'Affidatario non ottempera, anche per una sola tipologia di prodotti di cui alle precedenti lettera a), agli impegni di cui al precedente punto A.3) di assicurare prezzi competitivi, rispetto all'offerta autostradale ed extra-autostradale, nell'interesse ed a tutela del consumatore finale, e, in particolare, di adottare le politiche di prezzo e gli strumenti di monitoraggio indicati in sede di Offerta Vincolante, troveranno applicazione le penali di cui al successivo articolo 8.1., salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno e ferma restando la facoltà di Autostrade di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'articolo 1456, c.c., in caso di reiterata inottemperanza.

(ii) Nel caso in cui Autostrade, anche per il tramite dell'Ente di Monitoraggio, riscontri che l'Affidatario non ottempera, anche per una sola tipologia di prodotti di cui alla precedente lettera (a), correttamente e tempestivamente, agli impegni: (I) di comunicazione delle informazioni necessarie per consentire a Autostrade il rispetto degli obblighi di cui alla precedente lettera (a), punto A.3); (II) di monitoraggio e intervento di cui alla precedente lettera (a), punto A.3), troveranno applicazione le penali di cui al successivo articolo 8.1., salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno e ferma restando la facoltà di Autostrade di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'articolo 1456, c.c., in caso di reiterata inottemperanza.

p) L'Affidatario si impegna ad adottare le misure e/o gli strumenti di monitoraggio indicati in sede di Offerta Vincolante (i) al fine di rendere visibili i prezzi praticati al pubblico nell'AdS dei prodotti carburanti attraverso sito web di Autostrade e/o dispositivi di informazione esistenti lungo la rete autostradale (ad esempio, i cd. "Benzacartelloni") nonché (ii) al fine di verificare la corrispondenza tra i prezzi pubblicati su tali dispositivi e quelli effettivamente praticati sul PdV dell'Area di servizio. In caso di violazione del predetto obbligo, troveranno applicazione le penali di cui al successivo articolo 8.1., salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.

3.3.1.3 Ente Monitoraggio Prezzi Oil

(d) Le Parti, in virtù di quanto previsto al precedente par. 3.3.1.2, convengono e si danno reciprocamente atto che Autostrade affiderà ad un terzo, l'Ente di Monitoraggio Prezzi, scelto da Autostrade tra primarie società del settore, attraverso idonee procedure di selezione:

x) in relazione agli impegni assunti dall'Affidatario ai sensi del precedente art. 3.3.1.2, lett. (a), punti A.1.1., A.1.2. e A.1.3.), l'incarico, tra l'altro, di: (i) verificare, anche nel corso dell'affidamento, la sussistenza dei requisiti previsti per i punti vendita comunicati dall'Affidatario; (ii) individuare, in conformità alle previsioni di cui al precedente art. 3.3.1.2, i Punti Vendita Extra-autostradali, aventi le caratteristiche contrattualmente previste, sulla base dei quali calcolare i relativi PCR; (iii) nei casi previsti al precedente art. 3.3.1.2, lett. (a), punto A.1.2., individuare, secondo i criteri indicati nell'Appendice PCC e le metodologie operative tempo per tempo

definite dallo stesso Ente, i PCC valevoli ai sensi e per gli effetti di tutte le relative previsioni convenzionali; (iv) verificare il rispetto da parte dell'Affidatario degli impegni di cui al precedente art. 3.3.1.2, lett. (a), punti A.1.1., A.1.2. e A.1.3., anche attraverso richieste di documenti e accertamenti presso l'AdS e i gli anzidetti punti vendita;

- xi) in relazione agli impegni assunti dall'Affidatario ai sensi del precedente art. 3.3.1.2, lettere (a), punti A.2) e A.3), e (b), l'incarico, tra l'altro, di verificare il rispetto da parte dell'Affidatario degli impegni di cui al precedente art. 3.3.1.2, lettere (a), punti A.2) e A.3), e (b), anche attraverso richieste di documenti e accertamenti presso l'AdS e i gli anzidetti punti vendita;

- (b) Autostrade sceglierà l'Ente di Monitoraggio Prezzi, nel rispetto di quanto previsto alla precedente lettera (a) nonché delle seguenti condizioni:

- vii) l'Ente di Monitoraggio Prezzi dovrà garantire la necessaria indipendenza, con riferimento alla posizione delle Parti;
- viii) Autostrade comunicherà all'Affidatario, per sua opportuna conoscenza, a mezzo raccomandata a.r. o tramite PEC, l'intervenuta individuazione dell'Ente di Monitoraggio Prezzi, al quale provvedere a conferire il relativo incarico; l'Ente di Monitoraggio Prezzi non potrà iniziare la propria attività prima che siano trascorsi 15 giorni dal ricevimento, da parte dell'Affidatario, della predetta comunicazione.

- (c) Nell'espletamento dell'incarico affidatogli e per i fini di cui al precedente art. 3.3.1.2., l'Ente di Monitoraggio Prezzi avrà il diritto (i) di effettuare, nell'AdS e nei punti vendita extra-autostradali di cui al precedente art. 3.3.1.2, lett. (a), e lett. (b), nel rispetto della Convenzione e della legislazione vigente, le attività di verifica, rilevazione, accertamento e controllo previste dalla Convenzione stessa, e (ii) di richiedere all'Affidatario, nel rispetto della Convenzione e della legislazione vigente, le informazioni e i documenti previsti dalla Convenzione stessa, che l'Affidatario sarà tenuto a trasmettergli tempestivamente.

- (d) Resta inteso e, in particolare, verrà previsto nell'incarico, che:

- x) qualora sulla base delle verifiche effettuate dall'Ente Monitoraggio Prezzi ai sensi delle precedenti previsioni, Autostrade abbia contestato per iscritto all'Affidatario il mancato rispetto, da parte dell'Affidatario, di uno o più degli impegni previsti dal precedente art.

3.3.1.2., quest'ultimo, entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della relativa contestazione, potrà comunicare per iscritto a Autostrade e all'Ente di Monitoraggio Prezzi, anche a mezzo PEC, eventuali osservazioni in ordine al contenuto delle verifiche effettuate dall'Ente stesso, fornendo ogni utile precisazione e specificazione in proposito, restando inteso che l'effettuazione delle osservazioni non sospenderà, in nessun caso, l'efficacia e l'applicazione delle previsioni di cui al precedente articolo 3.3.1.2., se non a seguito di apposita comunicazione scritta dell'Ente di Monitoraggio;

- xi) a seguito del ricevimento delle osservazioni, l'Ente di Monitoraggio dieci giorni dalla scadenza del termine indicato alla lettera (d), punto i), potrà tenere conto delle osservazioni dell'Affidatario e di Autostrade nella misura che riterrà opportuna, fornendo per iscritto un'adeguata illustrazione delle motivazioni poste a fondamento dell'eventuale accoglimento o reiezione delle stesse;
- xii) l'Ente di Monitoraggio Prezzi ha il diritto di ottenere dalle Parti la più ampia collaborazione, al fine di facilitare la puntuale esecuzione dell'incarico affidato allo stesso;
- xiii) le determinazioni finali dell'Ente di Monitoraggio Prezzi in ordine alle verifiche dallo stesso Ente effettuate ai sensi dell'incarico ricevuto, comunicate alle Parti in conformità alle precedenti disposizioni, dovranno ritenersi definitive e vincolanti per le Parti stesse, salvo il tempestivo ricorso alla procedura di arbitraggio di cui al successivo par. 3.3.1.4 e nei limiti del ricorso stesso.

3.3.1.4 L'Arbitratore nel Monitoraggio Prezzi Oil

- (a) Qualora Autostrade ovvero l'Affidatario intenda contestare le determinazioni finali dell'Ente di Monitoraggio Prezzi di cui (A) al precedente art. 3.3.1.3, lett. (d), punto (ii), in rapporto all'applicazione delle penali o all'accertamento degli inadempimenti di cui al precedente art. 3.3.1.2., ovvero, (B) al precedente art. 3.3.1.2., lett. (a), punti A.1.1., A.1.2. e A.1.3., dovrà ricorrere, con un unico atto, alla procedura di arbitraggio di cui alla successiva lett. (b), entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. In mancanza, resterà fermo quanto comunicato dall'Ente (A) ai sensi del precedente par. 3.3.1.3, lett. (d), punto (ii), ovvero, (B) ai sensi del precedente par. 3.3.1.2, lett. (a), punti A.1.1., A.1.2. e A.1.3.

- (b) L'Arbitratore cui sarà deferita ogni decisione in merito alla contestazione sarà scelto di comune accordo da Autostrade e dall'Affidatario; in mancanza di accordo, sarà prescelto dall'Affidatario nell'ambito di una lista di almeno tre soggetti indicati da Autostrade tra primarie società o professionisti o esperti del settore, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento, da parte dell'Affidatario stesso, di apposito invito in tal senso di Autostrade. Qualora l'Affidatario non prescelga, nel predetto termine, l'Arbitratore, questi sarà nominato da Autostrade, nell'ambito della predetta lista.
- (c) L'Arbitratore procederà nel rispetto del contraddittorio tra le Parti ed assumerà le proprie decisioni con equo apprezzamento, confermando o meno quanto verificato, rilevato ed indicato da parte dell'Ente di Monitoraggio Prezzi, entro e non oltre 30 giorni dalla nomina. Le decisioni dell'Arbitratore non potranno essere oggetto di impugnazione.
- (d) I costi relativi al procedimento di cui al presente paragrafo seguiranno il principio della soccombenza, salvo diversa determinazione dell'Arbitratore.